

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 5 luglio 1997

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 marzo 1997, n. 6.

Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 «Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381» Pag. 3

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1997, n. 19.

Rifinanziamento dell'art. 35 della L.R. 18 agosto 1992, n. 39. Pag. 3

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1997, n. 20.

Intervento finanziario della Regione Toscana a favore dell'Associazione Nazionale Sandro Pertini per la realizzazione del Centro Museale ed archivistico dedicato a Sandro Pertini. Pag. 4

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1997, n. 21.

Autorizzazione all'assunzione di un mutuo per un importo massimo di L. 450.000 milioni a parziale copertura disavanzi spesa sanitaria di parte corrente anni 1994 e precedenti, 1995 e 1996 Pag. 4

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1997, n. 22.

Finanziamenti regionali per l'esercizio di funzioni amministrative delegate o comunque trasferite dalla Regione agli Enti Locali e finanziamenti regionali aventi natura di contributi straordinari agli enti locali: classificazione nei bilanci e rendicontazione delle spese Pag. 5

REGIONE TRENINO ALTO-ADIGE

Provincia di Trento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 6 febbraio 1997, n. 3-47/Leg.

Modifica del regolamento concernente il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il rinnovo del contratto di lavoro 1994-1996 del personale dell'area dirigenziale della Provincia autonoma di Trento. Pag. 6

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 11 marzo 1997, n. 14.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 gennaio 1995, n. 2. Norme per la protezione della fauna selvatica onoterma e per il prelievo venatorio Pag. 6

LEGGE REGIONALE 11 marzo 1997, n. 15.

Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 28. Individuazione, classificazione, istituzione, tutela e gestione delle aree naturali protette in Basilicata Pag. 7

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1997, n. 10.

Modifica legge regionale 29 giugno 1994, n. 27: «Piano regionale di razionalizzazione per la rete di distribuzione dei carburanti» Pag. 7

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1997, n. 11.

«Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 1997» Pag. 8

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 18 marzo 1997, n. 4.

Disciplina delle funzioni regionali in materia di commercio su aree pubbliche Pag. 8

LEGGE REGIONALE 18 marzo 1997, n. 5.

Modifica della legge regionale n. 3 del 27 gennaio 1995 ad oggetto: «Disposizioni in materia di volontariato, in applicazione della legge 11 agosto 1991, n. 266» Pag. 11

LEGGE REGIONALE 24 marzo 1997, n. 6.

Norme per le produzioni agroalimentari integrate . Pag. 12

REGIONE SICILIA

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1997, n. 7.

Provvedimenti per il personale della catalogazione del patrimonio artistico siciliano e per la custodia e fruizione dei beni culturali ed ambientali Pag. 13

LEGGE REGIONALE 22 marzo 1997, n. 8.

Provvedimenti per il personale dell'Italter e della Sirap. Interventi per le imprese fornitrici creditrici della Sirap. Istituzione di sportelli per l'Unione europea Pag. 14

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 26 marzo 1997, n. 9.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997 e annesso bilancio pluriennale 1997/1999 Pag. 14

LEGGE REGIONALE 26 marzo 1997, n. 10.

Modificazioni ed integrazioni della L.R 28 febbraio 1994, n. 6 - Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi Pag. 15

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 1997, n. 10.

Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle Aziende sanitarie regionali, modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 5 e abrogazione della legge regionale 8 luglio 1981, n. 19 Pag. 16

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1997, n. 8.

Promozione di iniziative sociali, formative e culturali a favore dei giovani Pag. 23

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1997 n. 9.

Interpretazione autentica dell'art. 7 della legge regionale 23 dicembre 1992, n. 77 (Contributi regionale per facilitare l'acquisizione e il mantenimento in esercizio, da parte dei Comuni, di infrastrutture sciistiche di interesse locale) Pag. 25

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1997 n. 10.

Intervento finanziario per l'avvio di un programma di screening dei tumori femminili nella Regione Pag. 25

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1997 n. 11.

Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale Pag. 26

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 marzo 1997, n. 6.

Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 «Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 382».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 32 del 22 marzo 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Integrazione dell'art. 9 della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7

1. All'art. 9 della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7, dopo il comma 2 aggiungere il seguente nuovo comma:

«2-bis. I contributi di cui ai precedenti commi possono essere erogati, alle stesse condizioni e per la medesima durata, alle cooperative sociali iscritte nella Sez. B del corrispondente Albo regionale, che mantengono alle proprie dipendenze lavoratori per i quali siano venute meno le condizioni di svantaggio.».

Art. 2.

Modifica dell'art. 10 della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7

1. L'art. 10 della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 è così sostituito:

Art. 10.

Partecipazione alle gare e scelta del contraente

1. La partecipazione alle gare per l'appalto dei servizi di cui alla presente legge è subordinata all'assenza di cause di esclusione ed, in particolare, al rispetto delle norme contrattuali di lavoro, previdenziali e assicurative, nonché al possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria definiti con direttiva adottata dalla Giunta regionale, sentito il parere della Commissione consiliare competente.

2. Gli appalti di servizi di cui alla presente legge sono aggiudicati a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili in relazione al contratto, quali, tra l'altro, il merito tecnico, la qualità del progetto e del servizio, le sue modalità di gestione ed il prezzo.

3. Qualora la fornitura abbia ad oggetto beni o servizi diversi da quelli socio-assistenziali, sanitari ed educativi, il progetto di inserimento dei soggetti svantaggiati costituisce particolare elemento di valutazione qualitativa, sulla base dei criteri di ponderazione determinati con la direttiva della Giunta regionale di cui al comma 1.

4. Il bando di gara o il capitolato d'oneri indicano gli elementi di valutazione che saranno applicati e l'ordine di importanza loro attribuita.

5. Fino alla emanazione di una apposita direttiva regionale che definisca gli standard di qualità dei servizi di cui alla presente legge, nella scelta del contraente, l'elemento prezzo non può avere un peso superiore al cinquanta per cento del punteggio complessivo previsto per l'aggiudicazione.

6. La Giunta regionale, sulla base delle norme statali e comunitarie relative agli appalti di servizi, definisce con la direttiva di cui al comma 1:

- a) le cause di esclusione;
- b) i requisiti per la partecipazione alle gare;

- c) gli elementi per la valutazione della qualità dell'offerta;
- d) la documentazione probatoria;
- e) la metodologia di attribuzione dei punteggi da assegnare agli elementi di valutazione.».

Art. 3.

Modifica dell'art. 11 della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7

1. Il comma 5 dell'art. 11 della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 è così sostituito:

«5. I criteri per l'accesso e per la scelta del contraente di cui all'art. 10 nonché lo schema di convenzione di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti di cui al precedente art. 2, anche agli altri soggetti fornitori di servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi.».

Art. 4.

Integrazione dell'art. 22 della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7

1. All'art. 22 della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente nuovo comma:

«1-bis. La commissione acquisisce per il tramite delle amministrazioni provinciali elementi di conoscenza per il monitoraggio sullo stato di applicazione della presente legge e formula periodicamente, in merito, osservazioni e proposte alla Giunta regionale.».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 18 marzo 1997

LA FORGIA

97R0322

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1997, n. 19.

Rifinanziamento dell'art. 35 della L.R. 18 agosto 1992, n. 39.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 13 del 21 marzo 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. Per concorrere alla spesa di funzionamento delle Comunità Montane e dei Comuni non ricompresi in Comunità Montane ma classificati parzialmente o totalmente montani è autorizzata, per l'anno 1997, una spesa di L. 3 miliardi.

2. La ripartizione della somma di cui al primo comma è effettuata secondo i criteri stabiliti dall'art. 35 della L.R. 18 agosto 1992, n. 39, modificato dalla legge regionale 2 agosto 1996, n. 63.

3. Al finanziamento della spesa si provvede con le variazioni al bilancio di previsione 1997 di cui al successivo comma.

4. Sono apportate al bilancio di previsione 1997 le seguenti variazioni di analogo importo allo stato di previsione della competenza e della cassa della parte «spesa».

(*Omissis*).

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 12 marzo 1997

MARCUCCI

(incaricata con D.P.G.R. 15 giugno 1995, n. 221)

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale l'11 febbraio 1997 ed è stata vistata dal Commissario del Governo l'8 marzo 1997.

97R0361

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1997, n. 20.

Intervento finanziario della Regione Toscana a favore dell'Associazione Nazionale Sandro Pertini per la realizzazione del Centro Museale ed archivistico dedicato a Sandro Pertini.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 13 del 21 marzo 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto della legge

1. La Regione Toscana, nell'ambito delle funzioni relative alla promozione ed allo sviluppo delle attività culturali di cui all'art. 4 dello Statuto, interviene finanziariamente con un contributo straordinario di Lire 50.000.000 a favore dell'Associazione nazionale Sandro Pertini per agevolare la realizzazione in Firenze di un Centro museale ed archivistico dedicato a Sandro Pertini.

2. La Giunta regionale provvede alla erogazione del contributo straordinario all'«Associazione nazionale Sandro Pertini», con sede in Firenze, con il vincolo della pubblica fruizione del materiale depositato.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Agli oneri di spesa di L. 50.000.000 derivanti dalla presente legge si fa fronte con la disponibilità del bilancio di previsione 1997 mediante la seguente variazione da apportare per analogo importo agli stati di previsione della competenza e della cassa della parte spesa del bilancio 1997:

(*Omissis*).

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 12 marzo 1997

MARCUCCI

(incaricata con D.P.G.R. 15/6/1995, n. 221)

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 12 febbraio 1997 ed è stata vistata dal Commissario del Governo l'8 marzo 1997.

97R0362

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1997, n. 21.

Autorizzazione all'assunzione di un mutuo per un importo massimo di L. 450.000 milioni a parziale copertura disavanzi spesa sanitaria di parte corrente anni 1994 e precedenti, 1995 e 1996.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 14 del 28 marzo 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È autorizzata l'assunzione di un mutuo fino all'importo massimo di lire 450.000.000.000 per la parziale copertura dei disavanzi della spesa sanitaria di parte corrente relativi agli anni 1994 e precedenti, 1995 e 1996.

2. I mutui di cui al primo comma, da estinguersi in un periodo non superiore a quindici anni, saranno contratti ad un tasso iniziale massimo non superiore al 10 per cento effettivo annuo e con rata di ammortamento decorrente dal 1° gennaio 1998.

3. In caso di eventuale maggiorazione della rata annuale massima di ammortamento determinata in L. 54.000.000.000 derivante, nel corso dell'ammortamento, dalla viabilità del tasso o dagli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, saranno apportate le occorrenti variazioni ai bilanci annuali e pluriennali con le singole leggi di bilancio.

4. Agli oneri di preammortamento per l'anno 1997 e di ammortamento per gli esercizi successivi si fa fronte con le disposizioni del successivo articolo.

Art. 2.

1. Alla copertura finanziaria della spesa di cui all'art. 1, decorrente dall'anno 1997 e quantificabile per tale anno in 27.000.000.000, si fa fronte con la seguente variazione del bilancio di previsione 1997 da effettuarsi per analogo importo agli stati di previsione della competenza e della cassa della parte "Spesa" del bilancio di previsione 1997:

(*Omissis*).

2. Agli oneri di ammortamento decorrenti dal 1° gennaio 1998 si fa fronte da tale anno e per gli anni successivi con le leggi di bilancio annuale e pluriennale, utilizzando allo scopo, nell'ambito delle leggi di bilancio per gli anni 1998 e 1999, gli stanziamenti di L. 54.000.000.000 per ciascun anno disposti dalla L.R. n. 4 del 15 gennaio 1997 in appositi fondi globali sul capitolo corrispondente al capitolo 50000 del bilancio 1997.

Art. 3.

È apportata al bilancio di previsione 1997 la seguente variazione agli stati di previsione delle competenze e della cassa delle Entrate e delle Uscite:

(*Omissis*).

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 20 marzo 1997

MARCUCCI

(incaricata con D.P.G.R. 15 giugno 1995 n. 221)

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 26 febbraio 1997 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 15 marzo 1997.

97R0363

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1997, n. 22.

Finanziamenti regionali per l'esercizio di funzioni amministrative delegate o comunque trasferite dalla Regione agli Enti Locali e finanziamenti regionali aventi natura di contributi straordinari agli enti locali: classificazione nei bilanci e rendicontazione delle spese.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 14 del 28 marzo 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità della legge

1. La presente legge, in attuazione dei vigenti principi volti a promuovere il programmato uso delle risorse e il massimo coordinamento della finanza pubblica, disciplina la classificazione dei bilanci, le modalità di rendicontazione e le forme di controllo in ordine ai finanziamenti regionali assegnati agli enti locali per l'esercizio di attività e di funzioni amministrative a tali enti delegate o comunque trasferite dalla Regione, nonché a titolo di contributi straordinari.

Art. 2.

Classificazione nei bilanci

1. Gli enti locali, nell'ambito del vigente ordinamento contabile disciplinato dalla legge statale, curano l'iscrizione dei finanziamenti regionali di cui all'art. 1 nelle risorse delle categorie di entrata e negli interventi delle funzioni e servizi di spesa del proprio bilancio di previsione.

2. Le risorse totali iscritte nelle previsioni di entrata pareggiano con le corrispondenti spese, e ciascuna risorsa è attribuita alla funzione servizi e interventi tenuto conto della destinazione dei finanziamenti stabiliti dalla Regione con le relative leggi e con gli atti di assegnazione.

Art. 3.

Vincolo di destinazione

1. Gli enti locali sono tenuti a rispettare, nella utilizzazione dei finanziamenti di cui alla presente legge, le specifiche destinazioni risultanti dalle leggi regionali di delega o di trasferimento di funzioni, nonché i criteri, le priorità e i termini, indicati in conformità agli atti della programmazione regionale, risultanti dai provvedimenti della Regione di assegnazione o di riparto.

2. È comunque fatto divieto agli enti locali di disporre storni dei fondi di cui all'art. 2.

Art. 4.

Rendiconti

1. Gli enti locali, entro 60 giorni dalla scadenza di ogni esercizio finanziario, trasmettono alla Giunta regionale presso i vari dipartimenti competenti per materia il rendiconto riferito all'esercizio scaduto, per ciascuno degli interventi di cui all'art. 2.

2. Il rendiconto è redatto, per le funzioni delegate sull'apposito quadro analitico allegato al modello "Conto del Bilancio" approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996 n. 194.

3. Per le funzioni attribuite e per i contributi straordinari, i rendiconti sono redatti su separati quadri analitici aventi schema analogo a quello per le funzioni delegate di cui al comma precedente.

4. I rendiconti di cui al 2° e 3° comma, oltre alla dimostrazione contabile della spesa documentano i risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia dell'intervento.

5. Oltre ai rendiconti di cui ai commi precedenti e a quelli indicati nel successivo art. 7 stabiliti dalle disposizioni dello Stato e della Unione Europea, non è dovuta da parte degli enti locali la presentazione di altri rendiconti.

Art. 5.

Controlli ispettivi

La giunta regionale, allo scopo di acquisire i necessari elementi di conoscenza sulla gestione dei finanziamenti di cui alla presente legge, può richiedere agli enti locali ogni ulteriore documentazione eventualmente occorrente e può inoltre, per giustificativi motivi disporre specifici controlli ispettivi presso gli stessi enti locali.

Art. 6.

Sanzioni

1. La mancata trasmissione della documentazione di cui all'art. 4 in ordine ai finanziamenti regionali assegnati agli enti locali per l'esercizio di attività e di funzioni amministrative a tali enti delegate o comunque trasferite, comporta fino all'adempimento dei relativi obblighi la sospensione della erogazione da parte della Regione di ogni ulteriore finanziamento allo stesso titolo.

2. La erogazione dei finanziamenti di cui al precedente comma può inoltre essere interrotta, con Decreto del dirigente competente per materia, per il periodo in esso contestualmente stabilito nel caso di inosservanza dei vincoli di cui all'art. 3.

3. L'inosservanza del termine per la presentazione del rendiconto dei contributi straordinari ai sensi dell'art. 112 del decreto legislativo 25 febbraio 1995 n. 77 comporta l'obbligo di restituzione del contributo straordinario assegnato.

art. 7.

Normative statali e comunitarie

1. Per gli interventi ai quali concorra il finanziamento congiunto o disgiunto dello Stato e della Unione Europea, e per i quali le disposizioni in materia facciano già obbligo di monitoraggio finanziario e di rendicontazione, non vi è obbligo di presentare alla Regione i rendiconti stabiliti dalla presente legge a meno che i finanziamenti non si configurino come contributi straordinari per i quali sussista l'obbligo di cui all'art. 112 del decreto legislativo 25 febbraio 1995 n. 77.

Art. 8.

Esclusioni

1. La presente legge non si applica ai finanziamenti regionali agli enti locali per il personale e per gli oneri aggiuntivi inerenti l'esercizio delle funzioni delegate o comunque trasferite.

Art. 9.

Abrogazione e norme transitorie

1. La L. R. 13 dicembre 1993 n. 92 è abrogata, fatto salvo quanto stabilito dai commi 2 e 3 del presente articolo.

2. I rendiconti per i quali sussista l'obbligo di presentazione nell'anno 1997 sono redatti ai sensi dell'art. 4 della L.R. 13 dicembre 1993 n. 92 con i modelli a tal fine predisposti.

3. Gli enti locali che si avvalgono per l'esercizio 1997 della proroga di applicazione del decreto legislativo 25 febbraio 1996 n. 77, presenteranno i rendiconti del 1998 relativi all'esercizio 1997 secondo le modalità specificate al comma 2 del presente articolo.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 20 marzo 1997

MARCUCCI

(incaricata con D.P.G.R. 15 giugno 1995 n. 221)

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 26 febbraio 1997 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 15 marzo 1997.

97R0364

REGIONE TRENINO ALTO-ADIGE

Provincia di Trento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 6 febbraio 1997, n. 3-47/Leg.

Modifica del regolamento concernente il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il rinnovo del contratto di lavoro 1994-1996 del personale dell'area dirigenziale della Provincia autonoma di Trento

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige* n. 15 del 25 marzo 1997)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 30 marzo 1989, n. 1 e successive modificazioni;

Visto il proprio precedente decreto 17 ottobre 1996, n. 14-43/Leg., registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1996, registro n. 5, foglio n. 41 e pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige n. 54 di data 3 dicembre 1996;

Su conforme deliberazione della Giunta provinciale n. 701 di data 31 gennaio 1997;

Decreta:

L'articolo 22 «Dirigenti comandati o messi a disposizione presso altri enti pubblici» del regolamento concernente il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il rinnovo del contratto di lavoro 1994-1996 del personale dell'area dirigenziale della provincia autonoma di Trento, di cui al D.P.G.P. n. 14-43/Leg. di data 17 ottobre 1996, pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino Alto Adige n. 54 di data 3 dicembre 1996, è abrogato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1997
Registro n. 1, foglio n. 165

97R0320

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 11 marzo 1997, n. 14.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 gennaio 1995, n. 2. Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Basilicata* n. 15 del 16 marzo 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambiti territoriali di caccia

1. Il comma 2 dell'art. 23 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli ambiti territoriali di caccia di norma hanno dimensione sub-provinciale, sono omogenei e delimitati da confini naturali, con una estensione minima di 80.000 ettari e massima di 100.000 ettari».

Art. 2.

Iscrizione all'ambito

1. Al comma 1 dell'art. 24 della legge regionale n. 2/1995 sono introdotte le seguenti modifiche:

a) al primo capoverso le parole «1° dicembre - 31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio-28 febbraio»;

b) al secondo capoverso le parole «entro il successivo mese di febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il successivo mese di marzo».

Art. 3.

Compiti del comitato direttivo

1. Il comma 6 dell'art. 26 della L.R. 2/1995 è sostituito dal seguente:

«6. Per il funzionamento e le spese di gestione di ogni ambito territoriale di caccia, il comitato direttivo organizza forme di collaborazione dei cacciatori iscritti dandone comunicazione alla Provincia competente.

I cacciatori aventi diritto all'accesso all'A.T.C. sono tenuti al versamento, sul conto corrente intestato al comitato stesso, di un contributo annuo determinato nel regolamento regionale di cui al precedente art. 25.

I proventi del contributo sono destinati esclusivamente a finalità faunistico-venatorie».

Art. 4.

Calendario venatorio

1. Il comma 5 dell'art. 30 della legge regionale n. 2/1995 è sostituito dal seguente:

«5. Il numero delle giornate di caccia settimanali è limitato a tre e precisamente alle seguenti: mercoledì, sabato e domenica.

Art. 5.
Divieti

1. Al comma 1, lettera *ff*), dell'art. 39 della legge regionale n. 2/1995, dopo le parole «caccia al cinghiale» sono aggiunte le seguenti: «e alla volpe».

Art. 6.
Norma transitoria

1. Limitatamente all'anno 1997 i termini previsti dal primo capoverso del comma 1 dell'art. 24 della legge regionale n. 2/1995, come modificati dalla presente legge, sono differiti al 1° giugno - 30 giugno 1997 e la graduatoria degli iscritti a ciascun A.T.C. è pubblicata entro il successivo mese di luglio 1997.

Art. 7.
Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 11 marzo 1997

DINARDO

97R0304

LEGGE REGIONALE 11 marzo 1997, n. 15.

Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 28. Individuazione, classificazione, istituzione, tutela e gestione delle aree naturali protette in Basilicata.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Basilicata* n. 15 del 16 marzo 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 16 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 è sostituito dal seguente:

«Sono organi degli enti parco:

- a) il presidente;
- b) il consiglio direttivo;
- c) la comunità del parco;
- d) il collegio dei revisori dei conti.»

Art. 2.

All'art. 19 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 sono apportate le seguenti modifiche:

«1. Il titolo "Piano di gestione territoriale dei Parchi" è sostituito dal seguente: "Piano per il Parco".

2. Al quinto comma, la dizione "Consiglio di amministrazione" è sostituita da "Consiglio direttivo".».

Art. 3.

Agli articoli 19, 21 e 31 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 sono apportate le seguenti modifiche:

«Le dizioni "Piano di gestione territoriale dei Parchi" e "Piani di gestione territoriali" sono sostituiti, rispettivamente, dalle seguenti dizioni: "Piano per il Parco" e "Piani per i Parchi".».

Art. 4.

1. La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 11 marzo 1997

DINARDO

97R0305

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1997, n. 10.

Modifica legge regionale 29 giugno 1994, n. 27: «Piano regionale di razionalizzazione per la rete di distribuzione dei carburanti».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Campania* n. 18 del 7 aprile 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Se vi è «incompatibilità tra impianto e territorio», di cui all'art. 19 della legge regionale 29 giugno 1994, n. 27, il comune, competente per territorio, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ordina al concessionario interessato di eliminare l'impianto entro e non oltre diciotto mesi decorrenti dalla ricezione del relativo provvedimento, per evitare che sia irrogata la revoca, di cui agli articoli 31, comma 1, lettera *g*), 38, 45, 51, comma 1, della legge regionale 29 giugno 1994, n. 27.

Art. 2.

1. Il termine, prescritto nelle ordinanze già emesse dai comuni alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'eliminazione degli impianti, di cui al comma 2 dell'art. 80 della legge regionale 29 giugno 1994, n. 27, è prorogato di ulteriori diciotto mesi con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. All'art. 31, comma 1, lettera *g*), della legge regionale 29 giugno 1994, n. 27, le parole «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2».

2. Il termine indicato nell'art. 31, comma 1., lettera *g*) si intende prorogato di otto mesi, ai sensi della presente legge.

Art. 4.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

21 marzo 1997

RASTRELLI

97R0375

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1997, n. 11.

«Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 1997».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Campania* n. 18 del 7 aprile 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il termine del 28 febbraio indicato all'art. 1 della legge regionale 21 gennaio 1997, n. 4, è prorogato alla data del 30 aprile 1997.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare il Bilancio 1996, fino a quando non sarà approvato per legge il bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1997, con le modalità di cui alla legge regionale 21 gennaio 1997, n. 4.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania, con effetto dal 1° marzo 1997.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

25 marzo 1997

RASTRELLI

97R0376

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 18 marzo 1997, n. 4.

Disciplina delle funzioni regionali in materia di commercio su aree pubbliche.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Molise* n. 7 del 1° aprile 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO ED HA ANNOTATO QUANTO SEGUE:

«Con l'occasione il Governo ha osservato che:

a) a fronte della delega ai Comuni delle funzioni di cui alle lettere b) e c) dell'art. 1 della legge 112/91 non è stato previsto a favore degli stessi il correlato trasferimento dei necessari mezzi finanziari per farvi fronte;

b) circa la norma finanziaria di cui all'art. 19, la dotazione dei distinti capitoli di spesa di cui è prevista l'iscrizione nel bilancio 1997 dovrà essere contenuta entro i limiti dell'istituendo fondo di cui al precedente articolo 17;

c) infine la stessa norma finanziaria non sembrerebbe idonea ad assicurare la copertura degli oneri pluriennali derivanti alla Regione dall'accollo della rata dei mutui che i Comuni sono autorizzati a contrarre ai sensi dell'art. 17, previo assenso regionale, con la Cassa Depositi e Prestiti per le finalità previste dalla legge in oggetto, atteso che l'evoluzione del gettito del predetto fondo potrebbe non garantire la copertura integrale di tali oneri»;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione della legge 28 marzo 1991 n. 112 e del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 4 giugno 1993 n. 248.

Art. 2.

Funzioni di indirizzo della Regione

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fissa i criteri programmatori previsti dagli articoli 2, comma 3° e 3 della legge 28 marzo 1991 n. 112.

2. I criteri di cui al precedente 1° comma possono essere aggiornati annualmente con le stesse modalità, fermo restando che le istanze presentate anteriormente all'emanazione di nuovi criteri non perdono la loro efficacia.

3. Le deliberazioni inerenti le istituzioni, le modifiche e le variazioni di aree mercatali, ai sensi dell'art. 3, 12° comma della legge 112/91 sono adottate dai Consigli Comunali posteriormente all'emanazione dei criteri di cui al comma 1° ed in conformità ad essi.

4. I Comuni sono tenuti a far pervenire alla Giunta Regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le indicazioni della superficie delle aree data in concessione per più anni ed utilizzate solo in uno o più giorni della settimana, nonché ogni altra indicazione riguardante la situazione del commercio su aree pubbliche.

Art. 3.

Delega ai comuni

1. È delegato l'esercizio delle seguenti funzioni:

- a) il rilascio delle autorizzazioni, anche stagionali, all'esercizio del commercio su aree pubbliche previste dall'art. 1, comma 2°, lettere b) e c) della legge 112/91;
- b) l'estensione merceologica dell'autorizzazione alla vendita ai sensi della legislazione statale vigente;
- c) la conversione delle autorizzazioni di cui all'abrogata legge 19 maggio 1976 n. 398;
- d) la voltura del titolo autorizzativo per il trasferimento della proprietà dell'azienda o della gestione;
- e) la sospensione e la revoca del titolo autorizzativo;
- h) ogni ulteriore adempimento connesso a successive modifiche del titolo autorizzativo.

Art. 4.

Rilascio delle autorizzazioni e concessioni del posteggio

1. Il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 1, comma 2°, lettera b) della legge 112/91, avviene nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3, comma 2°, del decreto ministeriale 4 giugno 1993 n. 248. A tal fine la Giunta Regionale compila un elenco dei posteggi liberi esistenti nel territorio, sulla base dei dati forniti dai Comuni, da pubblicarsi annualmente sul *Bollettino ufficiale* della Regione e stabilisce con proprio provvedimento i criteri per l'esercizio di tali attività.

2. La domanda per ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 2°, lettera b) della legge 112/91 deve essere presentata al Sindaco del Comune nel cui territorio è sito il posteggio prescelto esclusivamente dopo la pubblicazione nel B.U.R. dell'elenco di cui ai precedente comma 1°; essa deve rispettare le caratteristiche del posteggio ivi indicate e deve essere conforme a quanto stabilito dal regolamento di esecuzione della legge n. 112/91.

3. Il Sindaco, verificati i requisiti soggettivi, entro trenta giorni dalla presentazione delle domande rilascia l'autorizzazione ed assegna i posteggi liberi esistenti nel territorio comunale.

4. I Comuni, una volta proceduto al rilascio delle autorizzazioni ed all'assegnazione dei posteggi, comunque entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R. dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, trasmettono contestualmente ai provvedimenti di assegnazione l'elenco di quelli non assegnati per assenza di richieste nonché le istanze che, in regola con i requisiti soggettivi, non siano state soddisfatte per mancanza di posteggi. A sua volta la Regione definisce i posteggi rimasti liberi sul territorio regionale e pubblica l'elenco degli stessi sui *Bollettino ufficiale* unitamente all'elenco delle istanze rimaste inavese.

5. In attuazione del precedente comma 4° gli istanti facenti parte dell'elenco dei non assegnatari ripresentano ai Comuni, entro trenta giorni, domanda di assegnazione per uno o più posteggi rimasti liberi sul territorio regionale.

6. Ad ogni singolo posteggio corrisponde un'autorizzazione che ha durata decennale ed è rinnovabile.

Art. 5.

Rilascio delle autorizzazioni in forma itinerante

1. Il rilascio delle autorizzazioni, comprese quelle stagionali, di cui all'art. 1, comma 2°, lett. c) della legge n. 112/91 è soggetto al preventivo parere della Commissione Regionale per il commercio su aree pubbliche ed è subordinato al rispetto dei criteri regionali di programmazione ed all'ordine di priorità previsti dall'art. 2.

2. Le domande per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 1, comma 2°, lett. c) della legge n. 112/91 devono essere inviate con lettera raccomandata per coloro che risiedono nella Regione Molise al Sindaco del Comune di residenza se persone fisiche, ovvero al Sindaco del Comune dove hanno sede legale se società; per i residenti in altre regioni le domande vanno inviate al Sindaco di uno dei comuni capoluoghi di provincia del Molise,

3. I comuni, entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dalla data di ricezione della documentazione completa, una volta verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi, trasmettono copia della domanda alla Commissione di cui al precedente comma 1° per il prescritto parere.

4. Il parere della Commissione trasmesso, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, al Sindaco del Comune interessato che, entro i successivi quindici giorni, rilascia o nega l'autorizzazione.

5. Nel caso in cui sia necessaria l'integrazione documentale i termini di cui al presente articolo sono sospesi o ricominciano a decorrere dal momento del completamento della documentazione.

6. Le istanze pervenute agli Uffici regionali precedentemente all'entrata in vigore della presente legge sono trasmesse ai Comuni e seguono le procedure descritte nei precedenti commi del presente articolo.

7. Ai possessori di cui dell'autorizzazione all'art. 1, comma 2, lettera b) della legge n. 112/91 può essere rilasciata anche l'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 2, lettera c) della legge n. 112/91 valevole esclusivamente nei giorni in cui l'autorizzazione di tipo b) non è utilizzata. A tal fine i Comuni annotano sull'autorizzazione i giorni in cui questa non può essere usata.

Art. 6.

Subingresso

1. Nell'ipotesi di trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda le domande di voltura devono essere presentate:

a) al Sindaco del comune sede del posteggio, per le aziende dotate di autorizzazioni di cui all'articolo 1, comma 2°, lettera b) della legge n. 112/91;

b) al Sindaco del comune di residenza del subentrante, per le aziende dotate di autorizzazioni di cui all'articolo 1, comma 2 lettera c) della legge n. 112/91.

Art. 7.

Estensione merceologica delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per l'ampliamento o la modifica relativamente al numero o al tipo delle tabelle merceologiche sono rilasciate dal sindaco competente ai sensi del decreto ministeriale n. 350 del 15 maggio 1996, previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi del richiedente.

Art. 8.

Conversione dell'autorizzazione

1. La conversione delle autorizzazioni, rilasciate ai sensi della legge 19 maggio 1976 n. 398, nelle autorizzazioni di cui all'art. 2 della legge n. 112/91 è effettuata:

a) dal Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, se ubicato nel territorio regionale;

b) dal Sindaco di uno dei comuni capoluogo di provincia se il richiedente risiede in altra Regione e l'autorizzazione originaria era stata rilasciata da un Comune non della Regione Molise;

c) dal Sindaco del comune ove risiede il richiedente, se sia un comune della Regione Molise e se l'autorizzazione originaria era stata rilasciata da un comune al di fuori del territorio regionale.

2. Per il rilascio delle «conversioni» si adottano le stesse modalità di cui al decreto ministeriale 4 giugno 1993 n. 248.

3. Le istanze di conversione già pervenute alla Regione Molise sono trasmesse dall'Assessorato regionale al commercio ai comuni cui, ai sensi del precedente 1° comma compete procedere al rilascio del titolo autorizzativo.

4. Nei casi in cui l'autorizzazione prevista dall'art. 2, comma 3, della legge 112/91, può essere ottenuta con riferimento a più posteggi, l'interessato ha facoltà di chiedere che gli siano rilasciati tanti provvedimenti autorizzatori quanti sono i posteggi concedibili.

5. I possessori di autorizzazione rilasciata ai sensi della legge n. 398/76, che non abbiano prodotto istanza di conversione, possono, nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, rivolgerc istanza di conversione ad uno dei Comuni di cui agli artt. 4 e 5.

Art. 9.

Riproposizione delle domande

1. Le domande di rilascio e quelle di estensione merceologica delle autorizzazioni di cui all'art. 2, comma 3^a della legge n. 112/91, già presentate alla Regione precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, devono essere riproposte, a pena di decadenza, ai Comuni competenti, entro trenta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. dell'elenco di cui all'articolo 4 comma 1^o.

2. Le domande di estensione merceologica di cui all' art. 1, comma 1, decreto ministeriale n. 350 del 15 maggio 1996, già presentate alla Regione, devono essere riproposte, a pena di decadenza, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai comuni competenti con lettera raccomandata. È fatta salva la data originaria di presentazione.

A. rt. 10.

Mercati e fiere locali

1. È data facoltà ai comuni di istituire, sopprimere, spostare di data, regolamentare il funzionamento nei mercati o fiere locali in conformità degli indirizzi della Regione e sentita la commissione competente di cui all'art. 4, commi 1^o e 2^o della legge n. 112/91.

2. È vietato lo svolgimento di mercati e fiere locali nei giorni domenicali e festivi ad eccezione di quelli che già si esplicavano alla data di entrata in vigore della legge 112/91 e di quelli caratterizzati da una specializzazione merceologica che si svolgano con cadenza mensile o ad intervalli di più ampia durata.

3. I mercati domenicali e festivi di cui al comma 2 sono regolamentati dalle norme statali fino a quando la Regione non avrà legiferato in materia.

4. I mercati domenicali e festivi caratterizzati da una determinata specializzazione merceologica di cui al comma 2, possono essere istituiti dai comuni e riconosciuti dalla Regione in conformità ai criteri programmatori ad essa spettanti ai sensi dell'art. 2 della presente legge.

5. Durante lo svolgimento dei mercati di cui al comma 4^o è consentito agli operatori al dettaglio, diversi dai commercianti su aree pubbliche di tenere aperti gli esercizi purché siano dotati delle stesse tabelle o categorie merceologiche per le quali è autorizzato il mercato e siano localizzati in prossimità del luogo di svolgimento dello stesso in un'area circoscritta appositamente individuata dal Sindaco.

6. Sono fatte salve comunque le deroghe alla chiusura domenicale e festiva stabilita dalla normativa statale e regionale in materia di orari commerciali.

7. Le aree su cui si svolgono fiere, fiere-mercato o sagre devono essere preferibilmente assegnate ai titolari delle autorizzazioni di cui all'art. 5 della presente legge.

8. Al fine di evitare qualsiasi forma di monopolio da parte delle società esercenti l'attività di commercio su aree pubbliche a nessun operatore è consentito utilizzare contemporaneamente, nell'ambito della stessa fiera o mercato, più di un posteggio. La Regione potrà a tal proposito individuare ulteriori criteri restrittivi.

Art. 11.

Mostre mercato

1. Alle mostre mercato caratterizzate da particolari specializzazioni merceologiche, quali in particolare l'antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica, i libri, le stampe, i fiori e le piante, gli animali, gli oggetti da collezione possono partecipare anche soggetti che non esercitino l'attività commerciale in modo professionale.

2. Per i soggetti di cui al comma 1^o non è richiesta l'iscrizione al R.E.C. né l'autorizzazione prevista dalla legge 112/91; sono considerati venditori non professionali coloro che partecipano alle mostre mercato di cui al presente articolo per non più di sei volte l'anno.

3. I soggetti di cui al presente articolo rivolgono al Sindaco del comune, unitamente alla richiesta di posteggio, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante:

- a) la condizione di venditore non professionale e la circostanza;
- b) la dichiarazione di non aver partecipato ad un numero di fiere mercato superiore a quello consentito dalla presente legge;
- c) la situazione del proprio nucleo familiare.

4. La partecipazione alle mostre mercato dei soggetti di cui al comma 3^o, è consentita ad un solo componente dello stesso nucleo familiare per ciascuna manifestazione.

5. I Sindaci trasmettono alla Regione, entro 15 giorni dallo svolgimento della mostra mercato tenutasi sul territorio del proprio comune, elenco di tutti i partecipanti qualificabili quali venditori non professionali.

6. Qualora per i soggetti di cui al presente articolo fosse accertata la falsità della dichiarazione di cui al comma 3^o, fatte salve le responsabilità penali, viene interdetta la partecipazione a tutte le mostre mercato che si svolgono nella Regione Molise.

7. La Regione, accertata l'infrazione sulla base delle comunicazioni di cui al comma 5^o, ne pubblica il nominativo sul B.U.R.

8. Le mostre mercato di cui al presente articolo possono svolgersi su determinazione del Sindaco anche in giorni domenicali e festivi ed in deroga alle norme sugli orari previsti per le attività commerciali.

9. Per la vendita di opere di pittura, scultura, grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico di cui alla legge 20 novembre 1971, n. 1062, nell'ambito delle mostre-mercato di cui al presente articolo è necessaria l'autorizzazione commerciale prevista dall'articolo 1 della legge n. 112/91.

10. Alle mostre-mercato di cui al presente articolo si applicano comunque le norme che regolano l'uso del suolo pubblico qualora venga occupato per effettuare le operazioni di vendita.

Art. 12.

Ambulantato precario

1. I Comuni, prima di comunicare alla Regione le sedi di posteggio liberi sul proprio territorio da pubblicarsi sul B.U.R. devono provvedere, sulla base dei criteri di programmazione regionale, all'assegnazione prioritaria degli stessi posteggi ai soggetti che, titolari dell'autorizzazione di cui alla legge n. 398/76 ma privi di posteggio, prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 248/93, ne abbiano fatto richiesta. A tal fine deve essere predisposta dai Comuni una graduatoria per l'assegnazione dei posteggi fino ad esaurimento di quelli liberi, tenendo conto del più alto numero di presenze nel mercato in cui gli aspiranti hanno operato precedentemente all'entrata in vigore del citato decreto ministeriale n. 248/93.

2. Le stesse regole di cui al comma 1 si applicano ai titolari delle autorizzazioni di cui alla legge n. 398/76 che hanno richiesto, prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 248/93, il trasferimento da un posteggio ad un altro non ancora assegnato in via definitiva nello stesso mercato.

Art. 13.

Revoche, sospensioni e decadenze

1. Il Comune che ha rilasciato l'autorizzazione può procedere:

- a) alla revoca dell'autorizzazione stessa nei casi previsti dall'art. 5 della legge n. 112/91;
- b) alla sospensione e alla revoca conseguenti alle violazioni di cui all'art. 6 comma 1, 2, 3 e 4 della legge n. 112/91.

2. Ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca di cui al precedente 1^o comma lett. a) il Comune sede del posteggio ove è stata verificata l'infrazione, comunica tempestivamente l'avvenuta decadenza dalla concessione di posteggio al comune che ha rilasciato o convertito l'autorizzazione.

3. L'assunzione da parte dell'operatore dell'onere giornaliero di lasciare l'area utilizzata libera di ingombri e di rimuovere da essa i rifiuti prodotti costituisce condizione di concessione del posteggio e, se non rispettata, motivo di decadenza.

Art. 14.

Norma transitoria

1. Fino all'emanazione da parte del Consiglio Regionale dei criteri programmatori di cui all'articolo 2 la Giunta Regionale:

a) stabilisce il numero delle autorizzazioni del tipo previsto dall'articolo 1, comma 2 lettera c) della legge n. 112/91 da rilasciare in base al numero complessivo delle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche, anche provvisorie, già esistenti;

b) definisce gli indirizzi provvisori per i Comuni relativamente all'istituzione al funzionamento, all'ampliamento, alla soppressione, allo spostamento della data di svolgimento dei mercati e fiere locali ed ai canoni riguardanti la concessione del posteggio.

Art. 15.

Vigilanza sull'attività delegata

1. I Comuni osservano le direttive e gli atti di indirizzo e coordinamento emanati dalla Giunta Regionale.

2. In caso di accertato inadempimento, di persistente inerzia o di inosservanza delle direttive regionali la Giunta Regionale previa formale diffida esercita i poteri sostitutivi mediante nomina di Commissario ad acta con spese a carico del Comune inadempiente. Il decreto del Presidente della Giunta Regionale di nomina del Commissario ad acta prevede altresì l'importo del compenso a questi spettante nonché il rimborso delle spese di viaggio.

Art. 16.

Commissioni consultive

1. Le Commissioni provinciali e la Commissione regionale di cui all'art. 4 commi 2, 3 e 4 della legge n. 112/91 sono nominate con Decreto del Presidente della Giunta Regionale.

2. Le Commissioni di cui al comma precedente sono nominate entro trenta giorni dal ricevimento delle designazioni dei componenti che devono pervenire entro sessanta giorni dalla richiesta.

3. Qualora le designazioni non siano pervenute nei termini fissati il Presidente della Giunta Regionale, avvalendosi dei poteri di surroga, provvede comunque nel termine di trenta giorni alla nomina delle commissioni.

4. A tutti i componenti la Commissione regionale di cui al presente articolo, compreso il segretario, è attribuito un gettone di presenza come determinato dalla legge regionale 1° marzo 1983, n. 7 allegato a).

Art. 17.

Tasse di concessione regionale

1. Le tasse di concessione regionale per l'autorizzazione del commercio su aree pubbliche sono disciplinate dalla normativa statale fino a quando la Regione non avrà provveduto a legiferare sulla materia.

2. Le conversioni delle autorizzazioni effettuate dai Comuni non comportano per l'operatore il versamento della tassa di rilascio.

3. Le somme riscosse dalla Regione Molise a titolo di rilascio e di rinnovo delle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche costituiranno apposito fondo di importo pari al 90% delle riscossioni registrate nel corso del primo anno finanziario di attuazione della presente legge.

4. Il fondo di cui al comma precedente viene destinato per il 70% ai Comuni della Regione per l'attuazione di progetti intesi ad assicurare l'adeguamento ed il miglioramento delle aree mercatali anche per l'abbattimento delle barriere architettoniche e le altre prescrizioni di rivanti da normative statali in materia. Il restante 30% è destinato alla promozione e valorizzazione di mostre, fiere e mercati temporanei e permanenti.

5. Per i fini di cui al precedente comma il Consiglio Regionale approverà apposito Piano inteso a finanziare totalmente le rate di mutuo che i Comuni contrarranno con la Cassa Depositi e Prestiti secondo le procedure da quella impartite e comunque successivamente all'approvazione del Piano regionale.

Art. 18.

Applicazione norme statali

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applica la normativa statale.

Art. 19.

Norma finanziaria

1. Per le entrate previste dall'articolo 17, comma 1 verrà istituito per l'esercizio finanziario 1997 con legge di bilancio apposito capitolo denominato «Tassa di concessione per l'autorizzazione al Commercio su aree pubbliche».

2. Per le spese previste dall'art. 17, comma 4, verranno istituiti per l'esercizio finanziario 1997 con legge di bilancio due capitoli denominati rispettivamente:

«Contributo ai Comuni per l'attuazione dei progetti intesi ad assicurare l'adeguamento ed il miglioramento delle aree mercatali»;

«Fondo per la promozione e la valorizzazione di mostre, fiere e mercati temporanei e permanenti».

3. Per gli esercizi successivi si provvederà con le rispettive leggi di bilancio.

Art. 20.

1. La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Campobasso, addì 18 marzo 1997.

VENEZIALE

97R0343

LEGGE REGIONALE 18 marzo 1997, n. 5.

Modifica della legge regionale n. 3 del 27 gennaio 1995 ad oggetto: «Disposizioni in materia di volontariato, in applicazione della legge 11 agosto 1991, n. 266».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 7 del 1° aprile 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO:

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Osservatorio regionale sul volontariato

1. La lettera a), del comma 2, dell'art. 8 della legge regionale 27 gennaio 1995, n. 3, viene così modificato:

a) Il Responsabile della struttura «Sicurezza sociale», o un suo delegato, che lo presiede.

Art. 2.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Data a Campobasso, addì 18 marzo 1997.

VENEZIALE

97R0344

LEGGE REGIONALE 24 marzo 1997, n. 6.

Norme per le produzioni agroalimentari integrate.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 7 del 1° aprile 1997*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO ED HA ANNOTATO QUANTO SEGUE:

«Con l'occasione il Governo ha precisato che le concessioni previste dal Regolamento CEE 2078/92 devono essere erogate direttamente dall'E.I.M.A. previa individuazione dei beneficiari da parte della Regione ai sensi delle disposizioni recate dal decreto legge 621/94 convertito nella legge 737/94 e successive leggi di rifinanziamento»;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Molise promuove la produzione e la commercializzazione di prodotti agroalimentari di qualità ottenuti con tecniche e metodologie volte al contenimento dell'impatto ambientale e alla salvaguardia della salute umana.

Art. 2.

Produzione integrata - Definizione e prescrizioni

1. Per «Produzione Integrata» si intende quella ottenuta da coltivazioni nelle quali sia stato adottato un uso ecompatibile dei prodotti chimici di sintesi e di altre pratiche agricole secondo disciplinari di produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione, differenziati per tipi di prodotto ed indicanti le tecniche produttive necessarie per ottimizzare le caratteristiche qualitative dei prodotti e per diminuire l'impatto ambientale dei processi produttivi.

2. Le operazioni di lavorazione, conservazione e trasformazione della «produzione integrata», commercializzata secondo le norme previste dall'art. 4 possono essere effettuate direttamente dalle aziende produttrici singole o associate, dalle imprese cooperative a cui aderiscono le aziende medesime, ovvero da imprese di trasformazione e commercializzazione operanti nel settore agroalimentare previa sottoscrizione di specifici contratti di coltivazione o allevamento.

3. L'Assessorato regionale all'Agricoltura e Foreste formula ed aggiorna annualmente i disciplinari di produzione di cui al comma 1 avvalendosi della collaborazione del Consorzio Regionale Molisano di Difesa e, sentito il parere della Commissione regionale per l'agricoltura biologica e la produzione integrata.

4. I disciplinari di produzione sono approvati dalla Giunta Regionale.

Art. 3.

Marchio collettivo

1. La Regione è autorizzata a richiedere il brevetto per appositi marchi collettivi, ai sensi degli artt. 2 e 22, secondo comma, del R.D. 21 giugno 1942, n. 929 relativamente ai prodotti agroalimentari ottenuti in Molise mediante l'impiego di tecniche idonee al conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1.

Art. 4.

Uso del marchio

1. Il Presidente della Giunta Regionale su conforme deliberazione della Giunta concede l'uso del marchio collettivo a richiesta di imprese di produzione agricola singole o associate, e/o imprese di trasformazione o commercializzazione operanti nel settore agroalimentare previo specifici contratti di coltivazione e vendita e che si impegnino a rispettare gli specifici disciplinari previsti all'art. 2, a consentire lo svolgimento dei controlli di cui all'art. 5 e ad utilizzare il marchio esclusivamente per la produzione cui esso si riferisce.

2. La deliberazione di cui al precedente comma 1 determina altresì:

a) i prodotti che il marchio contraddistingue nell'ambito dei disciplinari di cui all'art. 2;

b) le modalità di utilizzazione del marchio;

c) le modalità di controllo dei prodotti nelle varie fasi di produzione fino all'immissione sul mercato, anche mediante controlli analitici su campioni prelevati effettuati da laboratori riconosciuti dalla Regione;

d) la documentazione relativa alle tecniche adottate fornite dai responsabili delle diverse fasi del ciclo produttivo

e) i tipi di violazione delle norme contenute nella presente legge o nei disciplinari di produzione, graduati in base alla gravità ed ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6.

Art. 5.

Controlli

1. La Regione per il tramite del Settore Agricoltura controlla il rispetto delle norme stabilite nella presente legge nei seguenti modi:

a) controlli effettuati nelle aziende agricole tramite le Strutture tecniche specialistiche che operano nei programmi di assistenza tecnica sulla lotta fitosanitaria integrata attuati dal Consorzio Regionale Molisano di Difesa e coordinati dall'ERSAM ovvero dal competente Settore Assistenza Tecnica dell'Assessorato all'Agricoltura. Lo stesso Ente rilascia annualmente alle aziende interessate attestazione di conformità delle operazioni colturali ai disciplinari di produzione previsti all'art. 2. Tale attestazione di conformità è condizione essenziale per le aziende agricole che intendono richiedere l'autorizzazione all'uso del marchio collettivo;

b) controlli qualitativi nei luoghi di trasformazione e commercializzazione con verifica della documentazione;

c) analisi sui residui di fitofarmaci e sul grado di maturazione, fatti su campioni prelevati sia nelle aziende di produzione che nei centri di condizionamento.

2. L'amministrazione regionale, con provvedimento di Giunta, può mettere in atto un integrale sistema di controllo di certificazione, in aggiunta a quelli indicati al precedente comma 1, attraverso apposite convenzioni con società di certificazione operanti secondo gli standard di qualità dell'UNI.

Art. 6.

Sanzioni

1. La violazione delle norme stabilite nella presente legge, nei disciplinari di produzione o nel provvedimento di concessione di uso del marchio viene contestata agli interessati dal responsabile del Settore Agricoltura. Lo stesso responsabile a seconda della gravità dell'infrazione propone alla Giunta Regionale il semplice richiamo ovvero, per i casi previsti nel provvedimento di concessione all'uso del marchio, la sospensione o la revoca dello stesso provvedimento.

2. E violazione di particolare gravità impedire o rendere volutamente difficoltoso lo svolgimento dei controlli previsti all'art. 5.

3. L'inosservanza delle norme contenute nei disciplinari di produzione integrata da parte delle aziende agricole comporta altresì, per l'annata in corso, l'esclusione dai benefici previsti all'art. 7.

4. La Giunta Regionale si pronuncia sul tipo di sanzioni da comminare.

Art. 7.

Inceppivi

1. Alle aziende agricole che si impegnano a rispettare i disciplinari di produzione integrata e che si assoggettano al sistema di controllo previsto nell'articolo 5, oltre all'uso del marchio collettivo ed ai servizi previsti nel successivo articolo 8, saranno concessi i benefici di cui all'impegno «A», azioni A.1.1 e A.1.2 del regolamento CEE 2078/92.

Art. 8.

Programmi di assistenza tecnica e di diffusione dell'informazione sulla lotta fitosanitaria integrata

1. La Regione Molise al fine di assicurare il necessario supporto tecnico agli imprenditori che adottano il metodo della lotta fitosanitaria integrata e garantire una corretta informazione, diffusione e controllo del metodo medesimo presso le categorie agricole interessate provvede, per il tramite dell'ERSAM, alla formulazione, con le modalità e procedure di cui alle leggi regionali n. 1/84 e n. 22/88, di programmi poliennali di lotta integrata interessanti in particolare:

a) l'assistenza tecnica, la divulgazione e l'informazione riferita all'attività legata alla lotta fitosanitaria integrata, da realizzare con il personale tecnico della divulgazione specializzato nel settore fitopatologico ai sensi dei regolamenti CEE n. 270/79 e n. 1760/87 e con il personale tecnico dei Consorzi di Difesa;

b) gli studi e le ricerche di interesse regionale finalizzati all'individuazione di tecniche di produzione che tentano a ridurre l'uso dei fitofarmaci o ad individuare strategie di lotta integrata che riducano rapidamente l'inquinamento;

c) la messa a punto di una rete di monitoraggio degli eventuali residui dei pesticidi e diserbanti sulle principali produzioni agricole regionali, destinate sia all'alimentazione allo stato fresco sia ai circuiti di trasformazione e conservazione dei prodotti alimentari, tramite una serie di analisi da effettuare prima della loro immissione in commercio, il piano annuale di analisi è programmato ed attuato dall'ERSAM previ opportuni accordi con il Consorzio Regionale Molisano di Difesa di Campobasso il quale gestisce un laboratorio dotato di apparecchiature di proprietà della Regione. Il prelievo dei campioni è effettuato presso aziende i cui titolari aderiscono volontariamente al programma di analisi sopraddetto; alla segnalazione delle aziende aderenti alla campagna di campionatura possono collaborare le associazioni dei produttori riconosciute in sede regionale e direttamente interessate in relazione ai settori di produzione presi in esame;

d) seminari di aggiornamento professionale per permettere un continuo adeguamento delle conoscenze tecniche, nel settore della lotta fitopatologica, al personale addetto alla divulgazione.

2. Sulla base dei programmi poliennali di lotta fitosanitaria integrata di cui al comma 1, l'ERSAM formula ed attua con le modalità e procedure di cui alla legge regionale 21 novembre 1988, n. 22, programmi stralcio annuali di assistenza tecnica e progetti di ricerca applicata di interesse regionale nello specifico settore, compresi i progetti che individuano di anno in anno le produzioni su cui si ritiene utile effettuare le analisi dei residui dei fitofarmaci presenti nelle derrate destinate all'alimentazione ed i programmi di seminari destinati all'aggiornamento dei tecnici.

3. Le azioni previste dal presente articolo sono incluse nel sottoprogramma 4.3 - servizi di sviluppo in agricoltura e divulgazione - del Programma Operativo Plurifondo 1994 - 1999 ed i cui fondi comunitari e nazionali sono iscritti nel bilancio di previsione di spesa 1995.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. La Regione per l'erogazione dei benefici di cui all'art. 7 e per il finanziamento delle azioni previste nell'art. 8 utilizzerà i fondi del Programma Operativo Plurifondo 1994/99 cofinanziato con fondi CEE-FEOGA e fondi Nazionali mediante capitoli di spesa appositamente istituiti con la legge di bilancio per l'esercizio finanziario 1997.

2. Per gli esercizi successivi si provvederà con le relative leggi di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Data a Campobasso, addì 24 marzo 1997.

VENEZIALE

97R0345

REGIONE SICILIA

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1997, n. 7.

Provvedimenti per il personale della catalogazione del patrimonio artistico siciliano e per la custodia e fruizione dei beni culturali ed ambientali.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 13 del 15 marzo 1997)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Articolo omissso in quanto dichiarato illegittimo con sentenza della Corte costituzionale 26 febbraio-4 marzo 1997, n. 59).

Art. 2.

(Articolo omissso in quanto dichiarato illegittimo con sentenza della Corte costituzionale 26 febbraio-4 marzo 1997, n. 59).

Art. 3.

(Articolo omissso in quanto dichiarato illegittimo con sentenza della Corte costituzionale 26 febbraio-4 marzo 1997, n. 59).

Art. 4.

Finanziamento per l'espletamento dei servizi

1. Per l'espletamento dei servizi di cui all'art. 3, comma 3, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, di custodia, conservazione e fruizione dei beni culturali e di custodia, manutenzione, tutela e fruizione dei beni ambientali, è autorizzata, per il triennio 1996-1998, la spesa di lire 60.000 milioni da ripartire in ragione di lire 20.000 milioni per ciascun anno.

2. All'onere di lire 20.000 milioni ricadente a carico dell'esercizio 1996, si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 38352 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

3. La spesa di lire 20.000 milioni, ricadente in ciascuno degli anni 1997 e 1998, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 1001.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1, 2 e 3, valutato per l'anno 1996 in lire 20.000 milioni, si provvede con le disponibilità finanziarie esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, previste dal comma 2, lettera b), dell'articolo 13 della legge regionale 29 settembre 1994, n. 34 (capitolo 38377).

2. Per gli esercizi finanziari 1997 e 1998 è autorizzata per ciascun esercizio la spesa di lire 26.000 milioni. Il relativo onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 1001.

Art. 6.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 12 marzo 1997

PROVENZANO

*Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali
e per la pubblica istruzione:*

D'ANDREA

97R0289

LEGGE REGIONALE 22 marzo 1997, n. 8.

Provvedimenti per il personale dell'Italter e della Sirap. Interventi per le imprese fornitrici creditrici della Sirap. Istituzione di sportelli per l'Unione europea.

*(Pubblicata nel Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 15
del 29 marzo 1997)*

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Articolo omissis per effetto dell'ordinanza della Corte costituzionale 26 febbraio - 4 marzo 1997, n. 60).

Art. 2.

*Modalità per i finanziamenti
alle imprese creditrici della Sirap*

1. Le imprese fornitrici, creditrici della Sirap s.p.a. - in atto sottoposta a procedura concorsuale - o delle imprese esecutrici dei lavori Sirap, possono richiedere agli istituti di credito finanziamenti fino all'ammontare massimo di lire 700 milioni e, comunque, per importi non superiori al credito vantato.

2. I finanziamenti sono consentiti per la durata di cinque anni e dovranno essere rimborsati, dopo un anno di preammortamento, mediante rate semestrali costanti e posticipate.

3. I finanziamenti sono effettuati al tasso di riferimento dei relativi settori merceologici, ponendo il 4 per cento a carico delle imprese e la differenza a carico della Regione, Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.

4. Le operazioni di cui ai commi precedenti saranno garantite dalla cessione pro solvendo dei crediti, già ammessi al passivo fallimentare e dalla fidejussione sussidiaria regionale concessa dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.

5. Per le finalità di cui al presente articolo sono autorizzati la spesa di lire 400 milioni per l'anno finanziario 1996 ed il limite di impegno quinquennale di lire 400 milioni per l'anno finanziario 1997.

6. La spesa derivante dall'applicazione del presente articolo pari a lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 1001. All'onere di lire 400 milioni per l'anno 1996 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione.

Art. 3.

*Istituzione di sportelli informativi
sugli interventi dell'Unione europea*

1. È istituito, nell'ambito della Presidenza della Regione - Direzione regionale per i rapporti extra regionali -, uno sportello in ciascun capoluogo di provincia, esclusa Palermo, con funzioni di documentazione e di informazione dell'attività svolta dall'Amministrazione regionale, in relazione agli interventi ed alle iniziative delle istituzioni dell'Unione europea; a ciascuno dei suddetti sportelli potranno essere assegnate fino ad un massimo di cinque unità di personale, scelte tra i dipendenti della Regione.

2. La Presidenza della Regione è autorizzata ad utilizzare come sede degli sportelli anche locali messi a disposizione da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. La spesa discendente dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge, valutata in lire 3.150 milioni per l'anno 1996 ed in lire 5.200 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione codice 1001.

2. All'onere ricadente nell'esercizio finanziario 1996 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Art. 5.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 22 marzo 1997.

PROVENZANO

*Assessore regionale per la cooperazione,
il commercio, l'artigianato e la pesca*
FLERES

97R0327

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 26 marzo 1997, n. 9.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997 e annesso bilancio pluriennale 1997/1999.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 16
del 28 marzo 1997)*

(Omissis).

97R0331

LEGGE REGIONALE 26 marzo 1997, n. 10.

Modificazioni ed integrazioni della L.R. 28 febbraio 1994, n. 6 - Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi.

(Pubblicata nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 17 del 2 aprile 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 6/1994 viene così modificato: «Le Comunità montane sul parere della competente commissione autorizzano la delimitazione delle tartufaie attraverso la tabellazione.»

Art. 2.

1. Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 6/1994 è sostituito dal seguente: «2. La delimitazione non può comprendere, in ogni caso, argini e sponde di corsi d'acqua pubblici.»

Art. 3.

1. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 6/1994 è sostituito dal seguente: «2. I miglioramenti vanno eseguiti a regola d'arte e ripetuti nei tempi prescritti, nell'ambito della superficie delle tartufaie, secondo le previsioni del piano quinquennale. Il piano è presentato dal conduttore all'atto della richiesta di riconoscimento e da esso debbono risultare, fra l'altro, i dati di raccolta relativi alla produzione media annua di tartufi riferiti al medesimo impianto.»

2. Al comma 5 dell'art. 5 della legge regionale n. 6/1994 la parola «triennale» è sostituita da «quinquennale».

Art. 4.

1. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 6/1994 è abrogato il secondo capoverso.

2. Al comma 2 lett. b), dell'art. 9 della legge regionale n. 6/1994 la parola «triennale» è sostituita da «quinquennale».

3. Il comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 6/1994 è sostituito dal seguente: «3. A seguito del riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate la Comunità montana competente per territorio assegna agli aventi diritto un congruo numero di tabelle, conformemente al comma 3 dell'art. 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, previo versamento della somma stabilita alla tesoreria della competente Comunità montana, nell'apposito conto corrente.»

4. Il comma 5 dell'art. 9 della legge regionale 6/1994 è sostituito dal seguente: «5. Il riconoscimento delle tartufaie controllate ha validità quinquennale ed è rinnovabile previa verifica da parte della commissione tecnica di cui all'art. 6.»

Art. 5.

1. Il comma 4 dell'art. 10 della legge regionale n. 6/1994 è sostituito dal seguente: «4. Nelle aziende faunistico-venatorie e agro-turistico venatorie l'attività di ricerca e raccolta è consentita, secondo le modalità di cui al comma 3, con l'ausilio di un solo cane per cercatore, esclusivamente nei giorni di silenzio venatorio.»

Art. 6.

1. Al comma 8 dell'art. 12 della legge regionale n. 6/1994 è soppresso il primo capoverso.

Art. 7.

1. Il comma 4 dell'art. 13 della legge regionale n. 6/1994 è sostituito dal seguente: «4. Il tesserino è rilasciato dalla Comunità montana competente per territorio ed è valido per tutto il territorio nazionale. La sua efficacia è di cinque anni, al termine dei quali il titolare può richiedere alla competente Comunità montana, entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza, la convalida per il quinquennio successivo mediante l'apposizione del timbro datario e previo versamento della tassa annualmente dovuta.»

Art. 8.

1. Il comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 6/1994 è sostituito dal seguente: «1. La Regione, limitatamente alle esigenze di sperimentazione, e le Comunità montane, per quanto riguarda la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartuficolo e per l'incremento della produzione dei tartufi, promuovono e sostengono iniziative pubbliche, ritenute utili per l'approfondimento e la divulgazione delle conoscenze tecnico-scientifiche.»

2. Il primo alinea del comma 2 dell'art. 15 della legge regionale n. 6/1994 è sostituito dal seguente: «2. Ai fini del comma 1, sulla base di appositi piani, possono essere finanziate.»

3. Al comma 4 dell'art. 15 della legge regionale n. 6/1994 è soppressa la locuzione «a qualsiasi titolo».

Art. 9.

1. Il comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale n. 6/1994 è sostituito dal seguente: «3. L'erogazione del contributo, relativo all'art. 15, comma 2, lettera f), è subordinata alla presentazione del consuntivo di spesa e dei verbali del collaudo effettuato dai tecnici della Comunità montana.»

Art. 10.

1. Il comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 6/1994 è sostituito dal seguente: «1. Nel rispetto delle direttive regionali le Comunità montane istituiscono appositi albi, che vengono trasmessi alla Giunta regionale nei quali verranno iscritte le tartufaie controllate e coltivate a norma degli artt. 4, 8 e 9.»

2. Il comma 3 dell'art. 18 della legge regionale n. 6/1994 è sostituito dal seguente: «3. Le Comunità montane, trasmettono, semestralmente, alla struttura amministrativa regionale competente in materia di tartuficoltura, gli aggiornamenti degli albi di cui al comma 1.»

Art. 11.

1. Dopo l'art. 19 della legge regionale n. 6/1994, è aggiunto il seguente:

«Art. 19-bis. (Vigilanza). — 1. La vigilanza sul rispetto della presente legge è effettuata dai soggetti individuati nei commi 1 e 2 dell'art. 15 della legge 16 dicembre 1985, n. 752.

2. La Giunta regionale istituisce appositi corsi di formazione e aggiornamento professionale ai fini di una migliore qualificazione degli organi di vigilanza di cui al comma 1».

Art. 12.

1. Il comma 1 dell'art. 20 della legge regionale n. 6/1994 è sostituito dal seguente: «1. Le competenze amministrative in materia di sanzioni sono attribuite alle Comunità montane nel rispetto delle procedure generali e speciali previste dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752, dalla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.».

2. La lettera a) del comma 2 dell'art. 20 della legge regionale n. 6/1994 è sostituita dalla seguente: «a) ricerca dei tartufi senza l'ausilio del cane, da lire 300.000 a lire 3.000.000.».

3. Il comma 7 dell'art. 20 della legge regionale n. 6/1994 è abrogato.

Art. 13.

1. L'art. 22 della legge regionale n. 6/1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 22. (*Tassa di concessione*). — 1. La tassa di concessione regionale, prevista per l'abilitazione alla ricerca e alla raccolta dei tartufi, è dovuta, annualmente, entro il 31 gennaio, nella misura fissata al numero d'ordine 27 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni ed è versata alla Comunità montana competente per territorio. La ricevuta del versamento deve essere conservata unitamente al tesserino di autorizzazione ed esibita, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.

2. La tassa annuale non è dovuta se l'attività di ricerca e raccolta non è esercitata nell'anno di riferimento.

3. Per la ricerca e la raccolta di tartufi senza aver effettuato il pagamento della prescritta tassa annuale, si applicano le sanzioni tributarie previste dall'art. 6 della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 e successive modificazioni e integrazioni e le relative procedure.

4. Il cinquanta per cento dei proventi derivanti dalla tassa di concessione e quelli derivanti dalle sanzioni di cui all'art. 20 spettano alle Comunità montane, che li utilizzano per interventi di tutela, di miglioramento e valorizzazione nel settore della tartuficoltura.

5. Sono di competenza delle Comunità montane le funzioni amministrative inerenti l'applicazione della legge regionale n. 57/1980, compresa la decisione dei ricorsi amministrativi e di rappresentanza in giudizio, limitatamente alla tassa di concessione regionale per l'abilitazione alla ricerca e raccolta dei tartufi.

6. Le istanze di rimborso devono essere presentate alla Comunità montana competente per territorio, che provvede all'istruttoria e ai relativi adempimenti.

7. Il trasferimento dalle Comunità montane alla Regione delle somme di cui al comma 4 deve essere effettuato entro il mese successivo a quello della riscossione. Saranno stabiliti dalla Giunta regionale i tempi e le modalità per la comunicazione alla Regione dei dati relativi alle riscossioni effettuate».

Art. 14.

1. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale n. 6/1994 come sostituito dall'articolo 13 della presente legge, si applica a far data dal 1992.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, gli interessati sono tenuti a presentare alla Comunità montana, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dalla quale risulti che nell'anno di riferimento, gli stessi non hanno esercitato la ricerca e la raccolta dei tartufi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 26 marzo 1997

BRACALENTE

97R0332

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 1997, n. 10.

Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle Aziende sanitarie regionali, modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 5 e abrogazione della legge regionale 8 luglio 1981, n. 19.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 10 del 27 marzo 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

NORME GENERALI SULLA PROGRAMMAZIONE DELLE AZIENDE SANITARIE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge, in armonia con i principi stabiliti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, disciplina la programmazione, la gestione economico-finanziaria e la contabilità delle aziende sanitarie istituite ai sensi della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5.

Art. 2.

Funzioni della Regione

1. La Regione esercita nella materia disciplinata dalla presente legge le funzioni di programmazione, indirizzo, vigilanza e controllo mediante:

a) la programmazione sanitaria regionale di cui agli articoli 39 e seguenti della legge regionale n. 5 del 1995;

b) il controllo sugli atti delle aziende sanitarie di cui all'art. 54 della legge regionale n. 5 del 1995;

c) il controllo di gestione di cui all'art. 58, comma 2 della legge regionale n. 5 del 1995;

d) il controllo sulla qualità delle prestazioni di cui all'art. 58, commi 2, 3 e 4 della legge regionale n. 5 del 1995.

Capo II

PROGRAMMAZIONE DELLE AZIENDE SANITARIE

Art. 3.

Piano sanitario regionale

1. Ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 della legge regionale n. 5 del 1995, la Regione, con il piano sanitario regionale:

a) determina gli obiettivi di breve e medio periodo e le risorse generali del sistema sanitario regionale;

b) assegna alle aziende U.S.L. e alle aziende ospedaliere obiettivi e risorse di breve e medio periodo.

2. Ai fini della presente legge gli obiettivi della programmazione sanitaria regionale sono determinati in termini di prestazioni da erogare secondo livelli di qualità e di efficienza, misurati in base ad un sistema di indicatori, nel rispetto degli atti statali di indirizzo e coordinamento.

3. Il sistema di indicatori di cui al comma 2 è definito con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale, sulla base dei seguenti principi:

- a) equilibrio tra costi e ricavi;
- b) efficiente utilizzo delle risorse;
- c) equilibrio tra i flussi finanziari aziendali;
- d) livello qualitativo delle prestazioni sanitarie;
- e) tutela dei livelli minimi di servizi sanitari da tenere obbligatoriamente in attività.

Art. 4.

Strumenti della programmazione aziendale

1. Ai sensi degli articoli 39 e seguenti della legge regionale n. 5 del 1995, le aziende sanitarie attuano le scelte di programmazione in conformità con il piano sanitario regionale.

2. In armonia con l'art. 5, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive integrazioni e modificazioni, sono strumenti della programmazione aziendale il piano generale ed il programma sanitario annuale di cui agli articoli 43 e 44 della legge regionale n. 5 del 1995.

3. I documenti di programmazione aziendale ed i documenti di gestione economico-finanziaria di cui ai successivi articoli 7, 8 e 14 sono tra loro interrelati così da costituire un sistema organico.

Art. 5.

Piano generale e programma sanitario annuale

1. Il piano generale indica gli obiettivi di breve e medio periodo dell'azienda, così come assegnati dalla Regione, nonché gli indirizzi di gestione ad essi correlati.

2. All'interno del piano generale sono inoltre evidenziate, in termini descrittivi:

- a) le prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli uniformi di assistenza da assicurare, i servizi socio-assistenziali ed i relativi modi di finanziamento;
- b) il programma pluriennale degli investimenti concernenti i nuovi servizi da attivare ed il potenziamento dei servizi già operanti;
- c) l'eventuale ridimensionamento e ristrutturazione di servizi;
- d) le risorse finanziarie per la realizzazione degli obiettivi del piano;
- e) le risorse umane;
- f) le linee di gestione generale articolate per programmi e progetti;

g) le esigenze di adeguamento del piano sanitario regionale, da sviluppare nel programma sanitario annuale quali proposte di modifica ai sensi degli articoli 43, comma 3, e 44, comma 2, della legge regionale n. 5 del 1995.

3. Il piano generale ha durata triennale ed è aggiornato annualmente.

4. Il periodo di vigenza del piano generale coincide con il periodo di vigenza del piano sanitario regionale.

5. Il programma sanitario annuale, così come definito dagli articoli 43 e 44 della legge regionale n. 5 del 1995, rappresenta lo sviluppo annuale del piano generale.

Art. 6.

Modalità di approvazione dei documenti di programmazione

1. Il piano generale ed il programma sanitario delle aziende U.S.L. sono approvati secondo le disposizioni degli articoli 4, comma 4, e 43 della legge regionale n. 5 del 1995.

2. Il piano generale ed il programma sanitario delle aziende ospedaliere sono approvati secondo le disposizioni dell'art. 44 della medesima legge.

TITOLO II

NORME SULLA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Capo I

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE E BUDGET DI ESERCIZIO

Art. 7.

Bilancio pluriennale di previsione

1. Il bilancio pluriennale di previsione rappresenta la traduzione in termini economici, patrimoniali e finanziari del piano generale ed evidenzia, in particolare, gli investimenti da realizzare e la loro copertura finanziaria.

2. Il bilancio pluriennale ha durata pari a quella del piano generale ed è aggiornato annualmente.

3. Nel bilancio pluriennale di previsione, formulato secondo lo schema adottato dalla Regione ai sensi del successivo art. 32, viene data separata indicazione delle prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli uniformi di assistenza da assicurare, dei servizi socio-assistenziali e dei relativi modi di finanziamento.

4. Il primo anno del predetto bilancio è costituito dal budget d'esercizio. I valori relativi agli anni successivi sono definiti coerentemente con quanto previsto dal piano generale ed in particolare con gli investimenti programmati.

Art. 8.

Budget di esercizio

1. Il budget di esercizio è redatto in coerenza con gli atti di programmazione dell'azienda. Esso si compone di previsioni generali d'azienda articolate per centri di responsabilità e di previsioni analitiche sugli specifici risultati da conseguire.

2. Il budget si articola nel budget generale e nei budget dei centri di responsabilità.

3. Il budget ha durata annuale ed è riferito all'esercizio successivo a quello della sua approvazione.

4. Il budget è soggetto con cadenza trimestrale alle verifiche di cui agli articoli 29 e 30 della presente legge. Le verifiche sono effettuate entro la fine del mese successivo alla data di scadenza del trimestre.

5. Il budget è redatto sulla base dello schema di cui al successivo art. 32.

6. I valori di budget sono definiti in termini omogenei, ai fini della comparabilità con la rilevazione consuntiva.

Art. 9.

Budget generale

1. Il budget generale riguarda l'attività intera dell'azienda e si articola in:

- a) budget patrimoniale, che indica in analisi le attività e le passività aziendali;
- b) budget finanziario, che indica i flussi di entrata e di spesa le fonti di finanziamento e gli impieghi di capitale;
- c) budget economico, che indica in analisi le attività, i costi e i ricavi garantendo l'evidenza delle fondamentali classi di fattori operativi.

Art. 10.

Budget dei centri di responsabilità

1. I budget dei centri di responsabilità sono formulati con riferimento alle articolazioni organizzative dell'azienda inserite nel piano dei centri di responsabilità ai sensi del successivo art. 28.

2. Il budget di ogni centro di responsabilità è articolato e strutturato in modo da consentire la rappresentazione degli aspetti economici, finanziari e patrimoniali, nonché l'attribuzione della responsabilità di gestione e di risultato mediante l'individuazione dei risultati da conseguire, delle attività da svolgere e delle risorse assegnate.

Art. 11.

Responsabilità di budget

1. Il processo di formazione del budget, anche per quanto attiene alla fase del controllo di gestione, di cui agli articoli 28 e seguenti, è attribuito alla responsabilità del direttore generale, il quale utilizza a tal fine il nucleo di valutazione di cui al comma 5 dell'art. 12 della legge regionale n. 5 del 1995.

Art. 12.

Approvazione del bilancio pluriennale di previsione e del budget di esercizio

1. Il bilancio pluriennale di previsione ed il budget di esercizio sono approvati dal direttore generale entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello cui i documenti stessi si riferiscono.

2. Sul bilancio pluriennale e sul budget di esercizio dell'azienda U.S.L. la conferenza dell'azienda si esprime nei termini e con le modalità previste dall'art. 4, comma 4, della legge regionale n. 5 del 1995.

3. Sul bilancio pluriennale e sul budget di esercizio dell'azienda ospedaliera il consiglio dei sanitari si esprime nei termini e con le modalità previste dall'art. 10, commi 7 e 8, della legge regionale n. 5 del 1995.

4. Il bilancio pluriennale ed il budget di esercizio sono soggetti al controllo previsto dall'art. 54 della legge regionale n. 5 del 1995.

5. Qualora i provvedimenti adottati dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli 43, comma 7, e 44, comma 3, della legge regionale n. 5 del 1995, comportino la necessità di adeguamenti del bilancio pluriennale e del budget di esercizio dell'azienda, la Giunta ne dà comunicazione al direttore generale contestualmente con il provvedimento di approvazione del programma sanitario. Il direttore generale provvede con propria deliberazione nei quindici giorni successivi.

Art. 13.

Revisione del budget

1. Il direttore generale procede alla revisione del budget:

a) quando i ricavi rilevati a consuntivo risultino diversi rispetto alle previsioni del budget;

b) quando altre quantità di budget evidenzino valori consuntivi tali da poter compromettere gli equilibri di bilancio.

2. Il budget è soggetto a revisione con le modalità previste dal precedente art. 12 per la sua approvazione.

Capo II

NORME SUL BILANCIO DI ESERCIZIO

Art. 14.

Bilancio di esercizio

1. Ai sensi dell'art. 2423 del codice civile, il bilancio consuntivo delle aziende sanitarie — di seguito denominato bilancio di esercizio — rappresenta con chiarezza, in modo veritiero e corretto, il risultato economico e la situazione patrimoniale e finanziaria al termine del periodo di riferimento. Da inoltre, separata indicazione delle prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli uniformi di assistenza, dei servizi socio-assistenziali e dei relativi modi di finanziamento.

2. Il bilancio di esercizio è articolato in:

a) stato patrimoniale;

b) conto economico;

c) nota integrativa.

3. L'esercizio delle aziende coincide con l'anno solare.

4. Il bilancio di esercizio è redatto sulla base dello schema-tipo di cui all'art. 32 della presente legge.

5. Il bilancio di esercizio, corredato dalla relazione sulla gestione di cui all'art. 21 della presente legge, è approvato dal direttore generale entro il 30 aprile successivo alla data di chiusura dell'esercizio.

6. Sul bilancio di esercizio dell'azienda U.S.L. la conferenza dell'azienda si esprime nei termini e con le modalità previste dall'art. 4, comma 4, della legge regionale n. 5 del 1995.

7. Sul bilancio di esercizio dell'azienda ospedaliera il consiglio dei sanitari si esprime nei termini e con le modalità previste dall'art. 10, commi 7 e 8, della legge regionale n. 5 del 1995.

8. Il bilancio di esercizio è soggetto al controllo di cui all'art. 54 della legge regionale n. 5 del 1995.

Art. 15.

Stato patrimoniale e conto economico

1. In armonia con gli articoli 2423-ter, 2424, 2424-bis del codice civile, lo stato patrimoniale rappresenta la struttura del capitale di funzionamento alla data di chiusura dell'esercizio, con l'indicazione delle attività, delle passività e del patrimonio netto. Lo stato patrimoniale rappresenta, inoltre, i rischi, gli impegni, i beni di terzi e i beni presso terzi.

2. Nell'ambito delle attività si opera la distinzione tra attivo circolante (disponibilità liquide, crediti d'esercizio e scorte) e immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie.

3. Nel passivo si evidenziano separatamente le passività correnti, l'indebitamento a medio e lungo termine ed i fondi di accantonamento per oneri futuri, nonché il fondo di dotazione patrimoniale, le riserve ed il risultato di periodo.

4. In armonia con gli articoli 2423-ter e 2425 del codice civile, il conto economico mostra il reddito d'esercizio, evidenziando i componenti positivi e negativi che hanno concorso alla sua formazione; distingue tra la gestione socio-sanitaria, quella finanziaria, i componenti straordinari e le imposte.

5. Ogni posta dello stato patrimoniale e del conto economico è raffrontata con quella corrispondente dell'esercizio precedente. Se le poste non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate. La non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.

Art. 16.

Nota integrativa

1. In armonia con l'art. 2427 del codice civile, la nota integrativa indica i criteri adottati per la redazione del bilancio d'esercizio, le eventuali modificazioni e le relative cause.

2. Ove ricorrano le modificazioni di cui al comma 1, la nota integrativa deve indicarne l'influenza sul risultato economico e sulla situazione patrimoniale e finanziaria. Su tali modificazioni si esprime il collegio dei revisori nella relazione di cui al successivo art. 47.

3. Se i dati e le informazioni contenute nel bilancio d'esercizio, a norma degli articoli seguenti, non consentono la rappresentazione veritiera e corretta, le informazioni complementari necessarie allo scopo devono essere fornite nella nota integrativa.

Art. 17.

Principi di redazione del bilancio di esercizio

1. In armonia con l'art. 2423-bis del codice civile, nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

a) la valutazione delle poste deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;

b) dei risultati economici positivi possono essere indicati solo quelli realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;

c) si deve tenere conto dei ricavi e dei costi di competenza dell'esercizio indipendentemente dalla data di incasso o di pagamento;

d) si deve tenere conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;

e) gli elementi eterogenei compresi nelle singole poste devono essere valutati separatamente;

f) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.

2. Il principio enunciato alla lettera f) del comma 1 può subire deroghe solo in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Nella relazione al bilancio il collegio dei revisori esprime un parere motivato in riferimento alle variazioni dei criteri di valutazione.

Art. 18.

Criteri di valutazione

1. Alla valutazione delle poste di bilancio si applicano le disposizioni di cui al Libro V, Titolo V, Capo V del codice civile, in materia di bilancio delle società per azioni.

2. In relazione alla specificità dell'attività sanitaria lo schema del bilancio di esercizio di cui al successivo art. 32 può prevedere criteri analitici di valutazione.

3. Le deroghe alle disposizioni richiamate sono ammesse nei limiti previsti dall'art. 2423, comma quarto, del codice civile.

Art. 19.

Interesse di computo e beni acquisiti a titolo gratuito

1. Tra i costi d'esercizio è ricompreso il costo figurativo del capitale proprio dell'azienda calcolato al tasso ufficiale di sconto medio di periodo applicato al valore del capitale netto aziendale all'inizio del periodo stesso ed agli apporti successivi.

2. I beni mobili ed immobili acquistati a titolo di donazione, eredità, legato sono iscritti in contabilità al valore corrente di mercato ed ammortizzati, secondo quanto previsto dal successivo art. 20, se costituenti immobilizzazioni materiali o immateriali.

3. Il valore corrente di mercato è costituito dal prezzo di acquisto se il bene è stato oggetto di compravendita negli ultimi dodici mesi ovvero è determinato in base a perizia.

4. I valori di cui ai commi 1 e 2 sono iscritti, in contropartita, in apposita riserva, costituente quota ideale del capitale netto e destinata al finanziamento dell'attività aziendale.

Art. 20.

Criteri di ammortamento

1. Il costo delle immobilizzazioni, materiali o immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.

2. Le quote di ammortamento sono calcolate applicando al costo dei beni i coefficienti base stabiliti dalle norme fiscali per categorie di beni omogenei avendo riguardo al normale periodo di deterioramento e consumo.

3. Eventuali deroghe all'applicazione del criterio di cui al comma 2 devono essere giustificate analiticamente nella nota integrativa e devono formare oggetto di uno specifico parere del collegio dei revisori nella relazione al bilancio d'esercizio.

Art. 21.

Relazione sulla gestione

1. Il bilancio di esercizio deve essere corredato da una relazione del direttore generale sulla situazione dell'azienda che in particolare evidenzia:

- a) gli scostamenti dei risultati rispetto al budget d'esercizio;
- b) le motivazioni degli scostamenti di cui alla lettera a);
- c) il grado di conseguimento degli obiettivi anche sulla base del sistema di indicatori di cui all'art. 3;
- d) le considerazioni sull'analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centri di responsabilità e prodotti;
- e) i dati analitici relativi al personale con le variazioni avvenute nell'anno;
- f) l'andamento delle prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli uniformi di assistenza dei servizi socio-assistenziali e dei relativi modi di finanziamento;
- g) la descrizione delle prestazioni offerte in termini quantitativi e qualitativi;

h) gli investimenti e i disinvestimenti effettuati nell'esercizio con indicazione delle eventuali plusvalenze o minusvalenze patrimoniali.

2. Nel caso in cui si realizzino le plusvalenze di cui alla precedente lettera h), la relazione sulla gestione ne prevede l'utilizzo sia per reinvestimenti patrimoniali che maggiorino la capacità produttiva sia per ristrutturazioni o potenziamenti di strutture sanitarie, in conformità al piano sanitario regionale.

Art. 22.

Risultato di esercizio

1. L'utile d'esercizio è destinato in via prioritaria alla copertura delle perdite degli esercizi precedenti; può essere inoltre destinato all'incentivazione del personale legata a specifici risultati e progetti per il recupero di efficienza previsti dal budget, al finanziamento di piani di sviluppo e degli investimenti. Altre destinazioni sono ammesse solo se compatibili con l'equilibrio tendenziale dell'azienda.

2. Nel caso di perdita di esercizio la relazione sulla gestione illustra le cause che l'hanno determinata ed indica le modalità di copertura ed i provvedimenti proposti per il riequilibrio della situazione aziendale.

3. Sulle modalità di copertura riportate nella relazione deve esprimersi il collegio dei revisori.

4. Qualora la perdita di bilancio sia superiore al 5% — ovvero, nei primi due esercizi, al 10% — dei costi d'esercizio previsti dal budget, si applicano gli articoli 7, comma 5, e 52 della legge regionale n. 5 del 1995.

5. Il calcolo di cui al comma 4 è effettuato al netto dell'interesse di computo di cui all'art. 19 della presente legge.

Capo III

SISTEMA CONTABILE

Art. 23.

Contabilità economico-patrimoniale

1. Le aziende adottano la contabilità economico-patrimoniale con lo scopo di determinare il risultato economico d'esercizio e il capitale di funzionamento.

2. La contabilità economico-patrimoniale rileva i valori relativi ai costi e ricavi, ai movimenti finanziari ed al capitale.

3. La contabilità economico-patrimoniale è integrata dalle rilevazioni relative ai sistemi dei rischi, degli impegni, dei beni di terzi e dei beni presso terzi.

4. La contabilità economico-patrimoniale è inoltre utilizzata per la rilevazione dei flussi finanziari connessi con la redazione dei prospetti periodici previsti dall'art. 30, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Art. 24.

Scritture contabili e libri obbligatori

1. Ogni azienda sanitaria deve tenere i seguenti libri obbligatori, fatte salve le altre scritture contabili previste da leggi e regolamenti:

- a) libro giornale;
- b) libro mastro;
- c) libro degli inventari;
- d) libro dei cespiti ammortizzabili;
- e) libro delle deliberazioni del direttore generale;
- f) libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio dei revisori.

2. Per i criteri e le modalità di redazione, tenuta e conservazione dei libri obbligatori e delle scritture contabili si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2214 e seguenti e 2421 e seguenti del codice civile.

Art. 25.

Piano dei conti

1. I componenti reddituali e patrimoniali sono classificati in conti. Ogni conto raggruppa elementi omogenei in modo tale da rendere significativa ciascuna classe di valori.

2. Le aziende formulano il piano dei conti in conformità con lo schema di cui all'art. 32 della presente legge.

Art. 26.

Contabilità analitica

1. Le aziende adottano la contabilità analitica per l'analisi dei costi, ricavi e risultati lordi consuntivi attribuiti alle diverse unità organizzative nelle quali si articola l'azienda ed ai prodotti.

2. La contabilità analitica deve essere articolata secondo modalità omogenee rispetto al budget d'esercizio, così da consentire la piena comparabilità dei dati preventivi e consuntivi.

3. Le aziende formulano il piano dei conti di contabilità analitica in conformità con lo schema di cui all'art. 32 della presente legge.

Art. 27.

Servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'azienda è affidato in convenzione, con deliberazione del direttore generale, ad una o più banche secondo le procedure previste dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.

2. I criteri selettivi, le modalità di gestione del servizio e la durata della convenzione sono disciplinati con apposito capitolato, approvato dal direttore generale, che costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione stessa.

Capo IV

CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 28.

Struttura organizzativa del controllo di gestione

1. I distretti, i dipartimenti, i presidi ospedalieri e comunque le unità organizzative in cui si articolano le aziende U.S.L. e le aziende ospedaliere in base alle disposizioni della legge regionale n. 5 del 1995 e del regolamento interno dell'azienda sono costituiti in centri di responsabilità.

2. Ogni centro di responsabilità è caratterizzato da:

- a) omogeneità delle attività svolte;
- b) significatività delle risorse impiegate;
- c) esistenza di uno specifico responsabile di gestione e di risultato.

3. Ad ogni centro di responsabilità sono attribuite, mediante la metodologia di budget determinate risorse per lo svolgimento delle specifiche attività volte al conseguimento degli obiettivi assegnati.

4. L'insieme dei centri di responsabilità costituisce il piano dei centri di responsabilità.

5. Il piano dei centri di responsabilità è redatto sulla base dello schema-tipo di cui al successivo art. 32.

Art. 29.

Struttura tecnico-contabile del controllo di gestione

1. La struttura tecnico-contabile del controllo di gestione è costituita dall'insieme organizzato degli strumenti informatici e contabili che consentono la raccolta, l'analisi e la diffusione delle informazioni sui processi di gestione.

2. La struttura tecnico-contabile del controllo di gestione è composta dalla contabilità economico-patrimoniale, dalla contabilità analitica, dal budget d'esercizio e da altre procedure di elaborazione dei dati.

3. La struttura tecnico-contabile del controllo di gestione si fonda sulla rilevazione analitica preventiva e consuntiva, dei dati.

4. I dati preventivi e consuntivi sono posti sistematicamente a confronto, nei termini di cui al precedente art. 8, comma 4, così da verificare:

- a) il grado di raggiungimento degli obiettivi aziendali;
- b) il grado di efficienza conseguito in termini di quantità dei fattori impiegati e di costi sostenuti rispetto a quelli programmati.

Art. 30.

Processo di controllo di gestione

1. Il direttore generale è responsabile della realizzazione del processo di controllo di gestione e provvede:

- a) alla definizione del piano dei centri di responsabilità sulla base dello schema-tipo di cui al successivo art. 32;
- b) all'individuazione del responsabile di ciascun centro, in coerenza con le determinazioni assunte in materia di nomine e di incarichi ai sensi degli articoli 11, 12, 13, 14, 18, 30, 34 e 36 della legge regionale n. 5 del 1995;
- c) alla definizione degli strumenti per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni;
- d) all'individuazione dei soggetti coinvolti nel processo di controllo delle diverse strutture;
- e) alla disciplina delle fasi del processo di controllo.

2. Il nucleo di valutazione di cui al comma 5 dell'art. 12 della legge regionale n. 5 del 1995:

- a) raccoglie i dati utilizzando la struttura tecnico-contabile del controllo di gestione;
- b) elabora tali dati così da poter valutare gli scostamenti tra preventivi e consuntivi, l'efficienza nell'impiego delle risorse, la produttività dei fattori impiegati ed il grado di raggiungimento degli obiettivi;
- c) redige i rapporti trimestrali di gestione sui risultati delle analisi effettuate;
- d) redige un rapporto annuale nel quale effettua il confronto sistematico fra i valori di budget e i valori consuntivi, sia a livello generale d'azienda che per centri di responsabilità, progetti e prodotti.

Capo V

NORME COMUNI

Art. 31.

Regolamento di amministrazione e contabilità delle aziende

1. Al fine di assicurare l'omogeneità dei criteri di amministrazione e di gestione finanziaria e contabile delle aziende sanitarie, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale, approva lo schema-tipo del regolamento di amministrazione e contabilità delle aziende sanitarie.

2. Lo schema-tipo del regolamento è redatto in conformità con le norme della presente legge e con le norme statali di indirizzo e coordinamento.

Art. 32.

Schemi di redazione dei documenti di programmazione, bilancio e contabilità

1. Per le medesime finalità di cui all'art. 31, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale, approva gli schemi-tipo dei seguenti atti, nel rispetto delle norme della presente legge e delle norme statali di indirizzo e coordinamento:

- a) piano dei conti di contabilità generale;
- b) piano dei conti di contabilità analitica;
- c) piano generale, programma sanitario annuale;
- d) bilancio pluriennale di previsione, budget di esercizio;
- e) bilancio di esercizio;
- f) relazione sulla gestione, di cui all'art. 21 della presente legge;
- g) piano dei centri di responsabilità di cui all'art. 28 della presente legge;
- h) rendiconto trimestrale, di cui all'art. 5, comma 4, lettera h), del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 33.

Norme sulla pubblicità degli atti

1. Lo stato patrimoniale ed il conto economico dell'azienda sanitaria, nonché il rendiconto trimestrale previsto dall'art. 5, comma 4, lettera h) del decreto legislativo n. 502 del 1992, sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione entro trenta giorni dalla data di approvazione ai sensi dell'art. 55 della legge regionale n. 5 del 1995; sono, inoltre, affissi all'albo pretorio dei comuni sedi di distretto.

TITOLO III
IL PATRIMONIO

Art. 34.

Classificazione dei beni

1. I beni appartenenti alle aziende sono classificati in beni patrimoniali indisponibili e beni patrimoniali disponibili.

2. Sono beni patrimoniali indisponibili i beni tali per speciale regime giuridico e i beni strumentali all'esercizio delle attività istituzionali delle aziende.

3. I beni patrimoniali diversi da quelli indicati nel comma 2 rientrano nel patrimonio disponibile.

4. Il direttore generale provvede alla classificazione dei beni secondo le disposizioni dei commi precedenti in relazione all'effettiva utilizzazione dei beni stessi.

Art. 35.

Destinazione d'uso dei beni disponibili

1. I beni appartenenti al patrimonio disponibile sono destinati all'uso loro assegnato dal direttore generale.

2. Gli stessi beni possono essere assegnati a terzi, a titolo oneroso o a titolo gratuito, con le modalità di cui all'art. 42 della presente legge.

Art. 36.

Assegnazioni in uso a terzi

1. L'assegnazione dei beni appartenenti al patrimonio disponibile di cui al precedente art. 35, quando avvenga a titolo gratuito, si svolge mediante contratto di comodato a soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, che perseguono finalità di interesse generale in materia di assistenza sanitaria, socio-sanitaria ed ospedaliera.

Art. 37.

Cancellazione dei beni dal patrimonio indisponibile

1. La cancellazione dei beni dal patrimonio indisponibile e l'iscrizione nel patrimonio disponibile sono disposte con deliberazione del direttore generale su autorizzazione dell'assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale secondo le norme seguenti.

2. La richiesta di autorizzazione alla cancellazione del bene dal patrimonio indisponibile deve contenere:

- a) l'indicazione del bene;
- b) il suo valore;
- c) l'attuale destinazione d'uso;
- d) i motivi della richiesta;
- e) il regime giuridico cui sarà assoggettato il bene a seguito della cancellazione.

3. L'assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale provvede con proprio decreto entro sessanta giorni dalla trasmissione della richiesta di autorizzazione.

Art. 38.

Inventario generale del patrimonio

1. L'inventario generale del patrimonio deve redigersi con riferimento all'avvio dell'attività delle aziende e successivamente ogni anno. L'inventario deve contenere l'indicazione analitica e la valutazione

delle attività e delle passività che compongono il patrimonio delle aziende. Le attrezzature di piccolo importo possono essere indicate per categorie omogenee.

2. L'inventario generale del patrimonio è predisposto secondo le disposizioni del codice civile, salvo quanto previsto per l'inventario iniziale di cui al successivo art. 52.

TITOLO IV
I CONTRATTI

Art. 39.

Legittimazione a contrarre

1. Ai contratti riguardanti lavori, forniture, acquisti, alienazioni, permuta, locazioni, servizi ed agli altri contratti comunque riguardanti le funzioni delle aziende sanitarie provvede il direttore generale.

Art. 40.

Norme applicabili

1. Ai lavori pubblici, così come definiti dall'art. 2, comma 1 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, si applicano le specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

2. Alle pubbliche forniture, così come definite dall'art. 2 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 e successive modificazioni, si applicano le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

3. Agli appalti pubblici di servizi, così come definiti dall'art. 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, si applicano le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

4. Ai servizi sanitari e sociali, esclusi dall'applicazione delle norme comunitarie e nazionali in materia di appalti pubblici di servizi, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Per quanto non previsto nella presente legge, le modalità inerenti la formazione e l'esecuzione dei contratti delle aziende sono disciplinate con il regolamento di cui all'art. 31.

Art. 41.

Contenuto e limiti dei contratti

1. I contratti devono avere termini e durata certi.

2. La durata è stabilita in relazione all'oggetto e alle condizioni di mercato, salvo quanto disposto dal comma 3.

3. I contratti per le forniture di carattere ricorrente hanno, di regola, durata annuale, salvo l'opportunità di una maggiore durata che non potrà, comunque, essere superiore ai cinque anni.

4. Non possono essere stipulati più contratti per il medesimo oggetto se non per comprovate ragioni di necessità o di convenienza.

5. Le anticipazioni previste da norme comunitarie o nazionali devono essere coperte da idonee garanzie.

Art. 42.

Forme di contrattazione

1. I contratti dai quali derivi un costo per le aziende sono preceduti da pubblico incanto, licitazione privata, trattativa privata ed appalto concorso, secondo i limiti e le modalità previste dalla normativa comunitaria, statale e regionale vigente.

2. I contratti dai quali derivi un ricavo sono di norma preceduti da asta pubblica o da licitazione privata quando, in relazione alle caratteristiche del bene è individuabile un ristretto numero di soggetti interessati. Per l'alienazione di materiali di risulta o fuori uso si può procedere mediante trattativa privata.

3. Per l'alienazione di beni patrimoniali disponibili il cui importo stimato sia superiore ai duecento milioni, il direttore generale provvede previa autorizzazione dell'assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Per i beni immobili, se di importo inferiore, vi provvede direttamente, dandone comunicazione preventiva allo stesso Assessore della sanità.

Art. 43.

Capitolati generali e speciali

1. Il direttore generale delibera i capitolati generali sulle condizioni che possono applicarsi indistintamente a determinati tipi di contratti; delibera, altresì, i capitolati speciali sulle condizioni relative all'oggetto proprio del contratto singolo ovvero di una ristretta categoria di contratti della stessa specie.

Art. 44.

Contabilità di magazzino

1. Nell'ambito della contabilità analitica le aziende istituiscono una apposita contabilità di magazzino, mediante idonee rilevazioni che devono distintamente indicare, per categorie omogenee di beni, le quantità esistenti all'inizio dell'esercizio, i carichi e i discarichi e la giacenza al termine di ogni mese.

2. La valutazione dei beni in carico è effettuata in base al prezzo di acquisto, quella dei beni in discarico in base al prezzo medio ponderato di acquisto.

3. Presso ogni azienda è istituito un magazzino generale sotto la direzione del responsabile del servizio, di cui al comma 6, n. 3, dell'art. 11 della legge regionale n. 5 del 1995.

4. La contabilità del magazzino è unica e la responsabilità della gestione spetta al responsabile del magazzino anche nel caso di strutturazione in più magazzini decentrati.

Art. 45.

Criteri per l'acquisizione di beni e servizi

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale detta i criteri in materia di acquisizione di beni e servizi, mediante apposite direttive. In particolare prescrive:

- a) l'omogeneizzazione merceologica dei fabbisogni, delle procedure di acquisto e delle condizioni di fornitura;
- b) la standardizzazione dei beni e dei servizi acquistabili;
- c) la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione dei dati relativi all'acquisizione di beni e servizi in materia di prezzi e condizioni di fornitura.

Art. 46.

Acquisti in economia

1. Il regolamento dell'azienda di cui all'art. 31 determina i criteri omogenei, le procedure interne ed i limiti per il ricorso all'acquisto di beni e servizi in economia, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

TITOLO V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 47.

Modifiche all'art. 57 della legge regionale n. 5 del 1995, in materia di competenze del collegio dei revisori

1. Il comma 1 dell'art. 57 della legge regionale n. 5 del 1995 è sostituito dai seguenti:

«1. Il collegio dei revisori vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'azienda. A tal fine:

- a) accerta, almeno ogni trimestre, la situazione di cassa e verifica la regolarità delle operazioni dei servizi di cassa interna;
- b) esprime un parere preventivo sui progetti di bilancio pluriennale di previsione di budget di esercizio, nonché sulle revisioni di quest'ultimo;
- c) redige proprie relazioni sul bilancio pluriennale e sul budget di esercizio;
- d) esprime un parere preventivo sul bilancio di esercizio;
- e) redige la relazione al bilancio di esercizio.

1-bis. I progetti degli atti sottoposti al parere preventivo sono trasmessi al collegio dal direttore generale, corredati dell'idonea documentazione, tempestivamente e comunque non oltre i venti giorni antecedenti al termine di legge per l'approvazione dell'atto. Il collegio formula il parere nei successivi dieci giorni.

1-ter. Le relazioni sul bilancio pluriennale, sul budget di esercizio e sul bilancio di esercizio sono trasmesse al direttore generale dell'azienda nello stesso termine previsto per l'espressione del parere sull'atto.

1-quater. Nella relazione sul bilancio di esercizio il collegio esamina e valuta:

- a) l'andamento della gestione nel suo complesso ed i risultati conseguiti nell'esercizio, anche in rapporto al grado di realizzazione del budget;
- b) l'affidabilità, la completezza e la corrispondenza tra i dati di bilancio e le scritture contabili;
- c) la coerenza e la corrispondenza del bilancio di esercizio alle norme del Titolo II, Capo II della legge regionale sulla programmazione, contabilità, contratti e controllo delle aziende sanitarie regionali.

1-quinquies. Le relazioni del collegio dei revisori sono trasmesse all'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale entro dieci giorni dalla data di approvazione da parte del collegio stesso.»

Art. 48.

Integrazioni alla legge regionale n. 5 del 1995, in materia di cause di revoca del direttore generale

1. La mancata approvazione da parte del direttore generale dei documenti di programmazione e dei documenti di gestione economico-finanziaria previsti dalla presente legge è causa di revoca del direttore generale, ai sensi dell'art. 5, comma 7 della legge regionale n. 5 del 1995, secondo le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. Alla scadenza del termine previsto dalla legge per l'approvazione dell'atto l'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale diffida il direttore generale ad adempiere entro il termine di dieci giorni.

3. Decorso il termine assegnato ai sensi del comma 2 senza che il direttore generale provveda, l'Assessore propone alla giunta regionale la revoca ai sensi dell'art. 5, comma 7, della legge regionale n. 5 del 1995.

Art. 49.

Competenze del direttore sanitario e del direttore amministrativo delle aziende sanitarie

1. Sono fatte salve le norme della legge regionale n. 5 del 1995 in materia di competenza del direttore sanitario e del direttore amministrativo delle aziende U.S.L. e delle aziende ospedaliere.

1. Sono fatte salve le norme della legge regionale n. 5 del 1995 in materia di competenza del direttore sanitario e del direttore amministrativo delle aziende U.S.L. e delle aziende ospedaliere.

Art. 50.

Regime transitorio

1. Il Titolo I della presente legge si applica dal 1° gennaio 1998.

2. Il Titolo II della presente legge si applica dal 1° gennaio 1998, salvo quanto disposto dal successivo comma 3.

3. Le norme in materia di contabilità analitica di cui all'art. 26, e di controllo di gestione, di cui agli articoli 28, 29 e 30 si applicano dal 1997. Contestualmente all'approvazione dello schema-tipo del regolamento di ammissione e contabilità delle aziende e degli schemi dei documenti di programmazione, bilancio e contabilità delle aziende, la Giunta regionale emana direttive per il passaggio al nuovo sistema di gestione economico-finanziaria delle aziende.

4. L'art. 27, in materia di servizio di tesoreria, e i Titoli III, IV, V si applicano dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Fino al 31 dicembre 1997 si applicano in via transitoria il bilancio e la contabilità finanziaria così come prescritti e normativamente ordinati dalla legge regionale 8 luglio 1981, n. 19. Oltre tale termine la normativa richiamata si applica limitatamente alla formulazione dei rendiconti annuali sino all'esercizio 1997.

Art. 51.

Adempimenti iniziali del direttore generale

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il direttore generale avvia le rilevazioni inventariali per la realizzazione dell'inventario generale del patrimonio dell'azienda.

2. Entro 60 giorni dalla data di approvazione dello schema-tipo di cui all'articolo 31 della presente legge il direttore generale adotta, con propria deliberazione, il regolamento di amministrazione e contabilità dell'azienda.

3. Entro 60 giorni dalla data di approvazione degli schemi previsti dall'articolo 32 della presente e il direttore generale adotta un progetto per la realizzazione del nuovo assetto programmatico e di gestione economico-finanziaria dell'azienda. Tale progetto deve contenere l'indicazione degli operatori coinvolti, delle azioni da compiere, delle risorse poste a disposizione e dei tempi previsti per il conseguimento dell'obiettivo.

Art. 52.

Valutazione degli elementi del patrimonio iniziale

1. Gli elementi del patrimonio iniziale vengono valorizzati ai sensi degli articoli 2424 bis e 2426 del Codice Civile ed in particolare delle disposizioni che seguono.

2. Le immobilizzazioni immateriali devono essere rilevate con ricognizione straordinaria ed iscritte nel registro dei beni ammortizzabili con i criteri di valutazione di cui ai numeri 1, 2, 5 e 6 dell'articolo 2426 del codice civile e rilevate nello stato patrimoniale distintamente per costo storico e quota ammortizzata.

3. Le immobilizzazioni materiali trasferite dai Comuni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992, sono rilevate in termini quantitativi sulla base del decreto di trasferimento e sono valorizzate con i seguenti metodi:

a) i terreni ed i fabbricati sono valutati al valore catastale, rivalutato secondo le norme fiscali;

b) i beni mobili e le attrezzature sono valutati al costo d'acquisto ridotto ai sensi dell'articolo 20.

4. Qualora il periodo intercorso fra la data di acquisto del bene ed il 31 dicembre 1996 risulti maggiore od uguale al periodo completo di ammortamento il bene viene valorizzato per l'importo di una lira.

5. Le rimanenze di magazzino sono valutate al costo di acquisto medio ponderato degli ultimi tre mesi.

6. I crediti e i debiti sono rilevati dalle scritture contabili e dagli atti che hanno prodotto rapporti giuridici e sono iscritti rispettivamente al valore di presumibile realizzo e al valore residuo.

7. Deve essere inoltre accertata la consistenza di cassa.

8. I ratei ed i risconti sono rilevati dalle scritture contabili e dagli atti che hanno fatto o che faranno sorgere costi e ricavi di competenza di altri esercizi e determinati in conformità con le disposizioni dell'articolo 2424 bis, comma 5, del codice civile.

9. Le immobilizzazioni in corso di esecuzione che non sono ancora entrate in funzione devono essere rilevate separatamente.

10. I beni strumentali di valore inferiore ad un milione di lire sono iscritti tra le immobilizzazioni e completamente ammortizzati nell'esercizio di entrata in funzione.

Art. 53.

Altri adempimenti delle aziende

1. Le aziende sono tenute agli adempimenti di cui all'articolo 30 della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché all'attuazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 2, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, in ordine all'evidenziazione delle spese di personale ai fini delle esigenze di consolidamento dei conti pubblici e della relativa informatizzazione.

Art. 54.

Abrogazioni

1. Fatto salvo quanto disposto nell'articolo 50, è abrogata la legge regionale 8 luglio 1981, n. 19.

Art. 55.

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 24 marzo 1997

PALOMBA

97R0326

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1997, n. 8.

Promozione di iniziative sociali, formative e culturali a favore dei giovani.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 15 del 1° aprile 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione promuove e finanzia la realizzazione di iniziative sociali, formative e culturali a favore degli adolescenti e dei giovani volte a:

a) favorire l'informazione, l'aggregazione, l'associazione e la cooperazione tra i giovani;

b) attuare interventi per l'inserimento nella società e rimuovere il disagio giovanile;

c) valorizzare e dare impulso a ogni forma di manifestazioni di contenuto culturale e alle attività del tempo libero;

d) prevenire fenomeni di devianza e di emarginazione sociale.

Art. 2.

Osservatorio permanente sulla condizione giovanile

1. È istituito l'Osservatorio permanente sulla condizione giovanile per la Valle d'Aosta, avente funzioni di strumento operativo al servizio della Consulta giovanile nonché delle associazioni giovanili della Regione e degli enti locali.

Art. 3.

Funzioni dell'Osservatorio permanente sulla condizione giovanile

1. L'Osservatorio:

a) effettua il monitoraggio costante del fenomeno giovanile;

b) gestisce e divulga i risultati delle indagini che periodicamente vengono condotte sul mondo giovanile;

c) supporta la predisposizione dei progetti che gli enti locali e le associazioni giovanili intendono presentare all'approvazione della Giunta regionale;

d) collabora con gli enti locali e le associazioni giovanili per la valutazione dei progetti finanziati dalla Giunta regionale;

e) attiva e promuove il coordinamento delle politiche giovanili tra gli assessorati regionali.

Art. 4.

Consulta giovanile

1. È istituita la Consulta giovanile, composta da nove membri designati secondo le modalità stabilite dall'Assemblea regionale del mondo giovanile di cui all'art. 9.

2. La Consulta giovanile si dota di un regolamento per il proprio funzionamento ed elegge al suo interno un presidente.

3. La Consulta giovanile dura in carica tre anni.

4. La Giunta regionale adotta tutti i provvedimenti per garantire il funzionamento della Consulta giovanile.

5. La Consulta giovanile può avvalersi della consulenza di esperti.

Art. 5.

Funzioni della Consulta giovanile

1. La Consulta giovanile:

a) elabora rapporti, promuove dibattiti pubblici, convegni e incontri, formula proposte da sottoporre all'esame della Giunta regionale o del Consiglio regionale nel campo delle politiche giovanili tese a realizzare le finalità di cui all'art. 1;

b) predisporre programmi e progetti di cui all'art. 6.

Art. 6.

Programmi e progetti

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, l'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale, gli enti locali e la Consulta giovanile predispongono proposte, programmi e progetti relativi ai seguenti ambiti:

a) inserimento sociale e partecipazione dei giovani;

b) disagio giovanile con interventi mirati a prevenire percorsi di devianza sviluppando progetti di prevenzione primaria;

c) scambi socio-culturali fra i paesi europei;

d) aggregazione, associazionismo e cooperazione giovanile regionale, nazionale ed europea;

e) informazione e consulenza per i giovani.

Art. 7.

Modalità di gestione

1. L'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale, gli enti locali, le associazioni giovanili regolarmente costituite e operanti sul territorio della Valle d'Aosta possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di cooperative e/o associazioni di volontariato per la gestione delle iniziative di cui all'art. 6.

Art. 8.

Procedure

1. L'istanza per l'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 1 deve essere presentata a cura del rappresentante pro tempore degli enti e degli organismi di cui all'art. 6 alla struttura competente responsabile del procedimento.

2. L'istanza deve essere corredata di dettagliato progetto istitutivo o gestionale dell'iniziativa per la quale viene richiesto il finanziamento.

3. Ogni progetto deve contenere:

a) le finalità che si intendono perseguire in armonia con quanto previsto dall'art. 1;

b) la descrizione e le modalità organizzative delle attività che si intendono predisporre;

c) il numero approssimativo nonché l'età dei soggetti che si intendono coinvolgere;

d) il preventivo finanziario con dettagliata indicazione dei costi ripartiti per categorie.

4. La responsabilità della gestione dei progetti fa capo agli enti ed organismi proponenti che devono prevedere modalità precise per il loro controllo.

5. I finanziamenti, di importo non superiore al novanta per cento del costo globale dell'iniziativa, sono concessi con provvedimento della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza debitamente istruita, compatibilmente con la disponibilità finanziaria del bilancio.

6. L'istruttoria dei progetti effettuata dal responsabile del procedimento deve essere fatta sulla base di criteri di valutazione oggettivi, predeterminati e conformi alle proposte formulate annualmente dalla Consulta giovanile.

7. I finanziamenti concessi a norma della presente legge sono liquidati previa presentazione di idonei giustificativi delle spese sostenute.

Art. 9.

Assemblea regionale del mondo giovanile

1. L'Assemblea regionale del mondo giovanile, convocata in prima istanza dall'Assessore alla sanità ed assistenza sociale mediante pubblico avviso riservato ai giovani residenti in Valle d'Aosta di età compresa tra i 14 e i 28 anni, facenti parte di gruppi o di associazioni senza fini di lucro, si costituisce con la stesura di un regolamento che ne determina le modalità di funzionamento.

2. L'Assemblea, inoltre, individua le modalità di nomina ed i criteri di rappresentatività dei membri della Consulta giovanile di cui all'art. 4.

3. Le modalità e i criteri di cui al comma 2 sono volti a garantire la massima partecipazione e rappresentatività delle differenti realtà del mondo giovanile regionale.

4. Il regolamento di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta regionale se conforme ai principi di cui ai commi 2 e 3.

5. Qualora entro sei mesi dalla prima convocazione, l'Assemblea non abbia designato i membri della Consulta giovanile, tale designazione è effettuata a cura della Giunta regionale secondo i principi delineati ai commi 2 e 3 e i membri così designati rimangono in carica, in via provvisoria, fino alla designazione da parte dell'Assemblea.

Art. 10.

Scambi socio-culturali

1. La Regione adotta progetti tendenti a promuovere iniziative rivolte a realizzare scambi di esperienze con Paesi esteri in ambito europeo, allo scopo di favorire lo sviluppo socio-culturale dei giovani in armonia con gli accordi culturali ed i protocolli relativi agli scambi socio-culturali stipulati dal Ministero degli affari esteri e dalla Regione autonoma Valle d'Aosta, nel rispetto dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta per la estensione alla Regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del decreto legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella L.21 ottobre 1978, n. 641) e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 1980 (Disposizioni di indirizzo e coordinamento per le attività promozionali all'estero delle regioni nelle materie di competenza).

Art. 11.

Determinazione e copertura degli oneri

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati per l'anno 1997 in lire 700.000.000 e, a titolo indicativo, per gli anni 1998 e 1999 in annue lire 700.000.000.

2. Gli oneri di cui al comma 1 gravano sul capitolo 58440 (Contributi a favore degli enti locali per promozioni sociali a favore dei giovani) della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1997 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci e trovano copertura negli stanziamenti ivi iscritti.

3. A decorrere dal 1998 gli oneri, necessari per l'applicazione della presente legge, possono essere rideterminati annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

Art. 12.

Abrogazione di norme

1. La legge regionale 3 gennaio 1990, n. 3 (Promozione di iniziative sociali, formative e culturali a favore dei giovani. Istituzione della Consulta giovanile) è abrogata.

2. Il regolamento regionale 29 maggio 1992, n. 4 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge regionale 3 gennaio 1990, n. 3, recante: «Promozione di iniziative sociali, formative e culturali a favore dei giovani. Istituzione della Consulta giovanile») è abrogato.

Art. 13.

Norme transitorie

1. In attesa dell'applicazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'Organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale) le competenze relative all'applicazione della presente legge sono attribuite al Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale.

La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 21 marzo 1997.

VIERIN

97R0337

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1997 n. 9.

Interpretazione autentica dell'art. 7 della legge regionale 23 dicembre 1992, n. 77 (Contributi regionale per facilitare l'acquisizione e il mantenimento in esercizio, da parte dei Comuni, di infrastrutture sciistiche di interesse locale).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 18 del 22 aprile 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Interpretazione autentica

1. Il termine di cui all'art. 7, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 1992, n. 77 (Contributi regionali per facilitare l'acquisizione e il mantenimento in esercizio, da parte dei Comuni, di infrastrutture sciistiche di interesse locale) è riferito all'esercizio finanziario dei Comuni richiedenti il contributo.

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 10 aprile 1997

VIERIN

97R0400

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1997 n. 10.

Intervento finanziario per l'avvio di un programma di screening dei tumori femminili nella Regione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 18 del 22 aprile 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione interviene finanziariamente per l'avvio, da parte dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta (USL), di un programma di screening finalizzato alla prevenzione dei tumori femminili.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad assegnare all'USL appositi finanziamenti annuali.

Art. 2.

Finanziamento

1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 500 milioni per gli anni 1997, 1998 e 1999.

2. L'onere di cui al comma 1 graverà sul cap. 59920 (Spesa a carico della Regione per l'esercizio di funzioni sanitarie attribuite al Servizio sanitario nazionale) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1997 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi 1998 e 1999.

3. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1, si provvede mediante utilizzo di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) del bilancio di previsione della Regione per gli anni 1997/1999, a valere sull'apposito accantonamento previsto nell'allegato n. 1 del bilancio stesso (Progetto screening tumori femminili - D.1.4.).

Art. 3.

Variazioni di bilancio

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per gli anni 1997/1999 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 10 aprile 1997

VIERIN

97R0401

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1997 n. 11.

Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 18 del 22 aprile 1997)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE, COMPETENZA E REQUISITI

Art. 1.

Principi generali

1. La presente legge disciplina i criteri e le procedure per le nomine e le designazioni di competenza della Regione per incarichi in società, enti, istituti, fondazioni e associazioni, nonché in altri organismi pubblici e privati, in base a leggi, regolamenti, statuti e convenzioni.

2. La Regione provvede alle nomine e designazioni di cui al comma 1, secondo modalità atte a garantire la pubblicità e la possibilità di partecipazione ed a consentire il controllo della comunità regionale.

3. Le nomine e le designazioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate nel rispetto dei requisiti di esperienza e professionalità, rapportati alla specificità dell'attività svolta dall'organo o dall'organismo cui esse si riferiscono e secondo i criteri dell'avvicendamento e della limitazione degli incarichi.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano:

- a) quando per la nomina o designazione è esplicitamente richiesto il requisito di consigliere regionale;
- b) nei casi di rappresentanza di diritto in relazione a cariche già rivestite;
- c) quando la persona da nominare o designare sia direttamente ed immediatamente individuabile in base a leggi, regolamenti, statuti e convenzioni.

Art. 3.

Competenza in materia di nomine e designazioni

1. Ai sensi dell'art. 26 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), il Consiglio regionale è competente a deliberare le nomine e designazioni di cui all'allegato A attribuite alla Regione in base a norme statali o regionali, salva diversa disposizione delle stesse, e le nomine non attribuite alla competenza della Giunta regionale.

2. Spetta alla Giunta regionale deliberare le nomine e designazioni in società ed enti strumentali.

3. Sono delegate agli enti locali della Valle d'Aosta le nomine e le designazioni di competenza regionale di rappresentanti pubblici in seno ad organismi diversi, di cui all'allegato B, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla presente legge.

4. Per le nomine e designazioni ad essa spettanti, la Giunta regionale può procedere ad integrare, con propria deliberazione, l'allegato B di cui al comma 3.

Art. 4.

Requisiti dei candidati

1. I candidati in seno agli organi di controllo delle società, enti, associazioni ed altri organismi pubblici e privati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) i sindaci ed il presidente del collegio dei sindaci delle società, enti ed organismi pubblici e privati, per i quali ciò è previsto a norma di legge o di statuto, devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili, istituito con il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili) ed il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1992, n. 474 (Regolamento recante disciplina delle modalità di iscrizione nel registro dei revisori contabili, in attuazione degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88);

b) i sindaci ed il presidente del collegio dei sindaci delle altre società, per le quali non sussiste l'obbligo di cui alla lett. a), devono essere iscritti agli ordini professionali dei dottori commercialisti o dei ragionieri collegiati;

c) in tutti gli altri organismi, enti ed associazioni non contemplati alle lett. a) e b), i candidati sindaci o revisori dei conti devono essere in possesso di diploma di scuola secondaria superiore, ovvero avere acquisito esperienza almeno triennale maturata in attività amministrativa e/o di controllo in organismi pubblici o privati.

2. I candidati in seno agli organi collegiali dei diversi organismi devono essere in possesso di diploma di scuola secondaria superiore, ovvero di esperienza almeno triennale maturata in almeno uno dei seguenti settori:

a) attività professionale autonoma nel settore cui si riferisce la nomina o la designazione;

b) attività dipendente, con funzioni di responsabilità gestionale, in enti, società o altri organismi pubblici o privati di dimensione economica o strutturale assimilabile a quella dell'organismo in seno al quale è previsto l'incarico;

c) attività in seno ad organi di amministrazione o di controllo di società, enti, istituti, fondazioni, associazioni o di altri organismi pubblici o privati;

d) qualità di consigliere o amministratore in seno all'Amministrazione regionale, o di amministratore in seno ad un Comune o ad una Comunità montana della Regione.

3. Il presidente, il vicepresidente, l'amministratore delegato di società, istituti, fondazioni, associazioni, enti ed altri organismi pubblici e privati devono essere in possesso di diploma di laurea, ovvero di esperienza almeno quinquennale maturata in almeno uno dei seguenti settori:

a) attività professionale autonoma nel settore cui si riferisce la nomina o la designazione;

b) attività di tipo dirigenziale o di presidente o di amministratore delegato maturata in enti, società, fondazioni, associazioni o altri organismi pubblici o privati di dimensione economica o strutturale assimilabile a quella dell'organismo in seno al quale è previsto l'incarico;

c) qualità di consigliere o amministratore in seno all'Amministrazione regionale, o di Sindaco di un Comune o di Presidente di una Comunità montana della Regione.

4. Ulteriori requisiti possono essere previsti da leggi o regolamenti specifici o dagli ordinamenti degli enti interessati.

Art. 5.

Cause di esclusione

1. Non possono essere candidati, né ricoprire gli incarichi di cui alla presente legge coloro che:

a) si trovino in stato di interdizione legale o di interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

b) si trovino nelle condizioni di cui all'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali) e dalla legge 12 gennaio 1994, n. 30 (Disposizioni modificative della legge 19 marzo 1990, n. 55, in materia di ele-

zioni e nomine presso le regioni e gli enti locali, e della legge 17 febbraio 1968, n. 108, in materia di elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario);

c) siano stati condannati con sentenza definitiva a pena detentiva per uno dei reati previsti dal regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 (Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia), e successive modificazioni, ovvero per uno dei delitti previsti nel libro V, titolo XI del codice civile o dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) e successive modificazioni.

2. Chi ha ricoperto il medesimo incarico per tre mandati consecutivi, o comunque per dieci anni consecutivi, non può essere immediatamente nominato o designato per ricoprire lo stesso incarico.

3. Il sopravvenire di una delle cause di esclusione di cui al comma 1 nel corso dell'incarico comporta la revoca da parte dell'organo che ha proceduto alla nomina, salvo il caso di cui al comma 1, lett. a), che comporta la decadenza immediata dall'incarico stesso.

Art. 6.

Incompatibilità

1. Le persone nominate o designate ai sensi della presente legge non devono trovarsi nelle situazioni di incompatibilità previste in ordine alle funzioni da ricoprire.

2. In ogni caso, non possono ricoprire gli incarichi previsti dalla presente legge:

a) i membri del Parlamento nazionale o europeo, del Consiglio regionale o della Giunta regionale;

b) i componenti di organi consultivi, di vigilanza e di controllo, tenuti ad esprimersi sui provvedimenti degli organi ai quali si riferisce la nomina o la designazione;

c) i magistrati ordinari, amministrativi, contabili o di altra giurisdizione speciale o onoraria;

d) gli avvocati e procuratori presso l'Avvocatura dello Stato;

e) gli appartenenti alle forze armate o alla Polizia di Stato in servizio permanente effettivo;

f) coloro che si trovino in conflitto di interesse con riferimento ai relativi incarichi;

g) coloro che abbiano una lite pendente, penale, civile o amministrativa nei confronti della Regione o dell'organismo interessato alla nomina.

3. La nomina o la designazione è revocata se il nominato o designato, al momento dell'accettazione, non abbia fatto cessare formalmente le eventuali situazioni d'incompatibilità.

4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale individua, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale) la struttura regionale responsabile dell'attivazione e della tenuta dell'albo di cui all'art. 7.

5. Il dirigente della struttura di cui al comma 4, accertata d'ufficio o su comunicazione ai sensi dell'art. 12, comma 4, la sussistenza di situazioni d'incompatibilità sopravvenuta invita l'interessato a rimuoverle formalmente entro il termine di venti giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. Trascorso inutilmente tale termine, l'organo competente procede ai sensi degli art. 14 e 15.

6. Gli incarichi negli organi di amministrazione di cui alla presente legge sono tra loro cumulabili, se compatibili, nella misura massima di tre incarichi retribuiti per ogni persona.

7. Gli incarichi negli organi di controllo e di revisione sono tra loro cumulabili, se compatibili, nella misura massima di dieci per ogni persona, di cui quattro remunerati, tre non remunerati e tre quali sindaci supplenti.

CAPO II

PROCEDIMENTO DI NOMINA

Art. 7.

Albo delle nomine e designazioni

1. Presso la struttura di cui all'art. 6, comma 4, è istituito l'albo delle nomine e designazioni di cui alla presente legge, di seguito denominato albo. L'albo è articolato in due sezioni, concernenti rispettivamente, per ogni organismo, le nomine o designazioni di competenza regionale e la registrazione degli incarichi attribuiti o cessati.

2. L'albo è predisposto, tenuto e aggiornato dalla struttura di cui all'art. 6, comma 4, secondo modalità che assicurino un agevole consultazione dello stesso e la possibilità di una completa conoscenza degli atti di nomina o designazione.

Art. 8.

Contenuti dell'albo

1. Nella prima sezione dell'albo, sono indicati i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, in seno ai quali la Regione deve provvedere a nominare o designare propri rappresentanti ai sensi della presente legge.

2. Per ogni nomina o designazione sono indicati:

a) l'organo competente a deliberare la nomina o designazione;

b) l'organo e la carica cui si riferisce la nomina o designazione;

c) la normativa di riferimento;

d) i requisiti occorrenti per la nomina o designazione, nonché le funzioni inerenti alla carica e la sua durata;

e) l'eventuale emolumento ed il suo ammontare;

f) le modalità ed il termine ultimo per la presentazione delle candidature, che deve essere fissato al quarantacinquesimo giorno antecedente la scadenza del mandato in corso;

g) le proposte di candidatura presentate ai sensi dell'art. 10, che vi rimangono iscritte per cinque anni.

3. Nella seconda sezione dell'albo, al fine di garantire la massima trasparenza, per ciascuna delle nomine o designazioni sono indicati:

a) le complete generalità delle persone che ricoprono o hanno ricoperto gli incarichi, corredate dell'indicazione del titolo di studio, delle cariche pubbliche e degli incarichi svolti nei cinque anni anteriori alla nomina o designazione, desunti dal curriculum presentato;

b) gli estremi del provvedimento di nomina o designazione e della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale;

c) le eventuali cessazioni dagli incarichi, prima della normale scadenza del mandato;

d) i compensi percepiti, comunque denominati.

4. Al fine della corretta tenuta dell'albo, i provvedimenti di nomina o designazione e quelli di cessazione dagli incarichi sono inviati dagli organi deliberanti alla struttura competente di cui all'art. 6, comma 4, entro il termine di dieci giorni dalla loro adozione.

Art. 9.

Inizio del procedimento e pubblicità

1. L'albo è pubblico ed è consultabile senza alcuna formalità, fatto salvo il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, presso l'istituenda struttura delle relazioni con il pubblico di cui all'art. 9 della legge regionale 45/1995 e, fino all'istituzione della medesima, presso la struttura di cui all'art. 6, comma 4.

2. Per le cariche in scadenza è dato avviso tramite pubblicazione nel *Bollettino ufficiale*, con l'indicazione delle cariche da ricoprire, del termine per la presentazione delle candidature e della struttura presso cui è consultabile l'albo; di tale avviso è data pubblicità attraverso i mezzi di stampa e di telecomunicazione.

3. L'avviso di cui al comma 2 è pubblicato entro il 30 settembre di ogni anno, per le cariche in scadenza nel successivo semestre gennaio/-giugno, ed entro il 30 marzo per quelle in scadenza nel successivo semestre luglio/dicembre.

4. Copia aggiornata dell'albo, su supporto informatico, è trasmessa mensilmente al Presidente del Consiglio regionale e, su richiesta, ai Comuni della Regione; a questi ultimi è trasmessa annualmente copia dell'albo su carta.

Art. 10.

Presentazione delle candidature

1. I singoli cittadini, i gruppi consiliari, i singoli consiglieri regionali, i singoli membri dell'esecutivo regionale, gli ordini professionali, le associazioni, gli enti pubblici o privati possono presentare, in ogni momento, per le cariche previste nella prima sezione dell'albo, proposte di candidatura per gli incarichi contemplati dalla presente legge.

2. Il termine ultimo fissato per la presentazione delle candidature è quello indicato dall'art. 8, comma 2, lett. f).

3. Le proposte di candidatura possono essere riferite a più incarichi, sono presentate al dirigente della struttura, competente di cui all'art. 6, comma 4, e contengono le seguenti indicazioni:

a) dati anagrafici completi e residenza del candidato;

b) titolo di studio;

c) curriculum dettagliato da cui siano desumibili tutti gli elementi utili ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'art. 4;

d) dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione o di incompatibilità previste agli art. 5 e 6, sottoscritta dal candidato, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme);

e) disponibilità all'accettazione dell'incarico, sottoscritta dal candidato.

4. È consentito integrare o perfezionare la documentazione di cui al comma 3 fino al decimo giorno successivo alla scadenza del termine ultimo per la presentazione della candidatura. Decorso tale termine le candidature incomplete o imperfette non sono prese in considerazione ai fini dell'inserimento nell'albo.

5. La struttura di cui all'art. 6, comma 4, esaminata le candidature in ordine ai requisiti previsti all'art. 4 e alle cause di esclusione o di incompatibilità ai sensi degli artt. 5 e 6 e, entro il termine di quindici giorni dalla presentazione delle candidature medesime, dispone l'inserimento, o il motivato non inserimento, dei nominativi nella sezione prima dell'albo.

6. Avverso la decisione della struttura di cui all'art. 6, comma 4, di non inserire il nominativo del candidato nella sezione prima dell'albo, il soggetto proponente la candidatura può ricorrere alla Giunta regionale o all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, a seconda che la nomina o la designazione compete alla Giunta regionale o al Consiglio regionale.

Art. 11.

Nomine e designazioni di competenza regionale

1. L'organo regionale competente esaminata la documentazione presentata, provvede alle nomine o designazioni almeno tre giorni prima della scadenza del mandato. Per gli incarichi resisi vacanti prima della normale scadenza, l'organo regionale competente vi provvede entro il trentesimo giorno successivo al verificarsi della vacanza.

2. Qualora il Consiglio o la Giunta non provvedano a quanto di competenza nei termini di cui al comma 1, alla nomina o designazione provvedono, nei tre giorni successivi, rispettivamente, il Presidente del Consiglio o il Presidente della Giunta.

3. Qualora non vi siano candidature valide presentate, l'organo competente può provvedere a nominare o designare persone che, pur non essendo iscritte all'albo, possiedano i requisiti richiesti in relazione all'incarico da conferire.

Art. 12.

Accettazione della nomina o designazione

1. La struttura di cui all'art. 6, comma 4, dà notizia della nomina o designazione all'interessato che, entro dieci giorni dalla ricezione dell'avviso, deve comunicare per iscritto al presidente dell'organo che ne ha deliberato la nomina o la designazione:

a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione o di incompatibilità previste agli articoli 5 e 6;

b) l'intervenuta dichiarazione di tutti i redditi ai fini fiscali, corredata di fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

2. La mancanza o l'infedeltà delle dichiarazioni di cui al comma 1 comporta la revoca della nomina o designazione, salva ogni eventuale ulteriore azione in sede penale o civile.

3. Ai fini dell'accertamento della non sussistenza delle condizioni di cui all'art. 5, l'Amministrazione regionale acquisisce d'ufficio il certificato generale del casellario giudiziale ed il certificato dei carichi pendenti.

4. Qualora, successivamente alla nomina o alla designazione, l'interessato venga a trovarsi in una delle situazioni previste agli articoli 5 e 6, il medesimo è tenuto, a pena di decadenza dall'incarico, a darne immediata comunicazione al presidente dell'organo che ne ha deliberato la nomina o la designazione e al dirigente della struttura di cui all'art. 6, comma 4.

5. Le dichiarazioni di cui al comma 1, lettera b), devono essere presentate nel mese di giugno di ogni anno, compreso quello successivo alla cessazione dall'incarico.

6. I provvedimenti di nomina e designazione sono pubblicati sul *Bollettino ufficiale* entro trenta giorni dalla loro emanazione.

CAPO III

INCARICHI

Art. 13.

Doveri inerenti al mandato

1. Coloro che sono stati nominati o designati ai sensi della presente legge sono tenuti ad inviare annualmente, o quando sia loro altrimenti richiesto, una relazione sull'attività svolta al Presidente del Consiglio regionale o al Presidente della Giunta.

2. Le relazioni di cui al comma 1 sono in seguito trasmesse, per informazione, alle Commissioni consiliari competenti per materia.

3. Coloro che sono stati incaricati ai sensi della presente legge devono, nell'espletamento del loro mandato, conformarsi all'indirizzo politico-amministrativo della Regione e, per quanto concerne le nomine o designazioni effettuate dalla Giunta regionale, alle indicazioni di cui al comma 4, compatibilmente con gli ordinamenti dei singoli organismi in cui sono chiamati ad operare.

4. Ai fini di cui al comma 3, i soggetti incaricati dalla Giunta regionale sono tenuti, oltre a quanto previsto al comma 1, a trasmettere al Presidente della Giunta l'ordine del giorno delle sedute, in tempo utile affinché la Giunta medesima possa fornire indicazioni sulla linea programmatica da seguire nel corso delle stesse.

5. La II Commissione consiliare permanente «Affari generali» è competente a svolgere funzioni di verifica e di valutazione politica, relativamente all'attività degli enti, delle società o degli altri organismi pubblici o privati in seno ai quali la Regione nomina o designa propri rappresentanti ai sensi della presente legge. A tal fine, su richiesta di almeno due commissari, la Commissione procede all'audizione dei rappresentanti degli organismi predetti o provvede ad acquisire direttamente ogni utile notizia richiedendo ai medesimi, anche tramite i rappresentanti regionali, di relazionare in merito all'attività svolta dall'organo o dall'organismo di appartenenza.

Art. 14.

Revoca

1. L'inosservanza degli obblighi di cui all'art. 13 può comportare la revoca della nomina o designazione.

2. Nei casi di revoca sono fatti salvi gli atti compiuti nell'esercizio del mandato e il provvedimento è comunicato al dirigente della struttura di cui all'art. 6, comma 4.

Art. 15.

Sostituzioni

1. Nel caso in cui una persona nominata o designata cessi dall'incarico, per qualsiasi motivo, si provvede alla sua sostituzione secondo le procedure previste dalla presente legge.

2. L'incarico del soggetto subentrante cessa comunque alla scadenza del mandato dell'organismo di cui è chiamato a far parte.

Art. 16.

Determinazione della scadenza

1. Gli incarichi attribuiti ai sensi della presente legge scadono con la ricostituzione o la decadenza, nei termini di legge, dell'organo per il quale sono stati conferiti.

Art. 17.

Disposizioni finali e transitorie

1. La struttura di cui all'art. 6, comma 4, provvede, entro sessanta giorni dalla sua individuazione, a tutti gli adempimenti necessari all'istituzione e all'attivazione dell'albo delle nomine e designazioni.

2. Alle nomine o designazioni di competenza regionale relative al primo semestre del 1997 si applica, per quanto riguarda il procedimento e le incompatibilità, la legge regionale 27 marzo 1991, n. 12 (Criteri per le nomine e le designazioni di competenza regionale), con esclusione dei casi di sostituzione di cui all'art. 15 della presente legge.

3. Per le nomine o designazioni già effettuate e relative a semestri antecedenti a quello di cui al comma 2 si applica la disciplina delle incompatibilità vigente al momento della loro effettuazione, con esclusione dei casi di sostituzione di cui all'art. 15 della presente legge.

4. In sede di prima applicazione, l'avviso di cui all'art. 9, comma 2, per le cariche in scadenza nel successivo semestre, è pubblicato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 18.

Abrogazione e modificazioni

1. La legge regionale n. 12/1991 è abrogata, fatto salvo quanto previsto all'art. 17, commi 2 e 3.

2. Fatto salvo quanto previsto all'art. 2 e all'art. 4, comma 4, la presente legge deve essere osservata anche in presenza di disposizioni diverse contenute in norme di settore.

3. Per le nomine o designazioni di competenza del Consiglio regionale, laddove norme di settore prevedano una rappresentanza della minoranza consiliare, la maggioranza e la minoranza consiliari individuano i rispettivi candidati scegliendoli tra quelli iscritti nella prima sezione dell'albo, o nel rispetto di quanto previsto all'art. 11, comma 3. In carenza delle predette individuazioni, il Consiglio regionale o il suo Presidente provvedono comunque alla nomina o designazione ai sensi della presente legge.

Art. 19.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

VIÉRIN

(Omissis).

97R0402

DOMENICO CORTESANI, *direttore*FRANCESCO NOCITA, *redattore*ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
- ◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaletto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACcesi
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrarsa

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
- ◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOPILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza del Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s
Via Caronda, 8/10
- ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
- ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
- ◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
- ◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
- ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villafermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
- ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R

LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA -già Etruria-
Via Cavour, 46 R

- ◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Firenze, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **CONEGLIANO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
- ◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 440.000 - semestrale L. 250.000 <p>Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 360.000 - semestrale L. 200.000 <p>Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 100.000 - semestrale L. 60.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 92.500 - semestrale L. 60.500 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 236.000 - semestrale L. 130.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 92.000 - semestrale L. 59.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 231.000 - semestrale L. 126.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 950.000 - semestrale L. 514.000 <p>Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 850.000 - semestrale L. 450.000
---	---

Integrando con la somma di L. 125.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale Concorsi ed esami	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 410.000
Abbonamento semestrale	L. 245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 2 7 0 9 7 *

L. 3.000